

Documento rappresentativo del

**MODELLO ORGANIZZATIVO
E DI GESTIONE
DI AST S.p.A.**

**definito per gli effetti esimenti di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

INDICE

1 Sul Decreto Legislativo n. 231/2001	pag. 3
2 Adozione del modello da parte di AST SpA	pag. 14
3 La Società	pag. 17
4 Glossario	pag. 20
Parte Generale	pag. 24
Parte Speciale	pag. 39
Capitolo 1 Struttura della Parte Speciale del Modello	pag. 40
Capitolo 2 Descrizione degli Illeciti considerati	pag. 43
Capitolo 3 Area Esercizio	pag. 79
Capitolo 4 Area dei Processi Tecnici	pag. 86
Capitolo 5 Area degli Acquisti e degli Investimenti	pag. 92
Capitolo 6 Area delle Strategie	pag. 100
Capitolo 7 Area Amministrativa	pag. 105
Capitolo 8 Area della Comunicazione	pag. 111
Capitolo 9 Risorse Umane	pag. 115
Capitolo 10 Area Legale	pag. 121
Capitolo 11 Tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori	pag. 124
Capitolo 12 I Reati Informatici	pag. 127
Capitolo 13 Delitti contro la Proprietà Intellettuale	pag. 131
Capitolo 14 L'Induzione al Mendacio	pag. 135
Capitolo 15 I Reati di vertice	pag. 137
Appendice	pag. 142

1. SUL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”¹ (di seguito anche “Decreto”) è entrato in vigore il 4 luglio 2001.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità penale degli enti (denominata *responsabilità amministrativa societaria*), ancorché privi di personalità giuridica, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e degli altri enti pubblici non economici.

Oggi, pertanto, al pari delle persone fisiche, gli enti possono essere oggetto di un procedimento penale e possono essere destinatari di sanzioni pecuniarie e interdittive.

1.1. Ambito soggettivo del decreto

La responsabilità amministrativa degli enti può essere ravvisata a fronte di alcuni reati commessi (in Italia o all’estero) nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da parte di alcuni soggetti.

Questi ultimi si riconducono a tre categorie:

- Persone **in posizione apicale** incaricate di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, dell’ente (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale);
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ente;
- persone **sottoposte** alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

¹ Con la legge 29 settembre 2000, n. 300 sono stati ratificati alcuni atti internazionali, che prevedono forme di responsabilità degli enti collettivi, elaborati in base al Trattato sull’unione Europea: a) la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, conclusa a Bruxelles il 26 luglio 1995; b) la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione, conclusa a Bruxelles il 26 maggio 1997; c) la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997.

1.2. Ambito oggettivo del decreto (cenni)

I reati in grado di generare la responsabilità amministrativa degli enti (o “reati presupposto”), nel testo originario del decreto, erano originariamente circoscritti alla categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione, contenuti negli articoli 24 e 25 del Decreto.

Oggi, il novero dei reati presupposto include una lunga serie di ipotesi, gradualmente introdotte dalle successive leggi, di seguito indicate in ordine di entrata in vigore.

I reati di cui sarà fatta sintetica menzione in questa sede sono analiticamente illustrati ed esemplificati nel Capitolo n. 2 della Parte Speciale del documento.

1) Legge 23 novembre 2001, n. 409

La Legge n. 409/2001 ha introdotto l’art. 25 *bis* del Decreto, che considera i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

2) Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61

Il D.Lgs. n. 61/2002 ha introdotto l’art. 25 *ter* del Decreto, riferito ai reati societari, quali le falsità nelle comunicazioni sociali, le illegali ripartizione di utili e di riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali, le influenze illecite sull’assemblea dei soci, l’agiotaggio, l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

3) Legge 14 gennaio 2003, n.7

La Legge n. 7/2003 ha introdotto l’art. 25 *quater* del Decreto, riferito ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico.

4) Legge 11 agosto 2003, n. 228

La legge n. 228/2003 ha introdotto l’art. 25 *quinques* del Decreto, riferito ai delitti contro gli individui, quali la riduzione o il mantenimento in schiavitù, l’acquisto e alienazione di schiavi, la prostituzione e la pornografia minorile.

5) Legge 18 aprile 2005, n. 62

La Legge n. 62/2005 (cd “Legge Comunitaria 2004”) ha introdotto l’art. 25 *sexies* del Decreto, includendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa societaria quelli consistenti in “abusi di mercato”: abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

La stessa legge n. 62/2005 ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 58/1998 (o “Testo Unico della Finanza”, o “TUF”) l’art. 187 *quinques*, che prevede le sanzioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 nei confronti dell’ente, allorché l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato non assuma rilevanza penale, ma degradi ad illecito amministrativo.

6) Legge 28 dicembre 2005, n. 262

La Legge n. 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio) ha integrato il preesistente art. 25 *ter* del Decreto², includendo nel suo novero l’ipotesi di omessa comunicazione del conflitto di interessi.

7) Legge 9 gennaio 2006, n. 7

La Legge n. 7/2006 ha introdotto l’art 25 *quater*¹ del Decreto (successivo all’art. 25 *quater* e precedente all’art. 25 *quinquies*) riferito alla mutilazione degli organi genitali femminili (codificata dalla stessa legge del 2006 e introdotta nell’art 583 *bis* del codice penale).

8) Legge 16 marzo 2006, n. 146

La Legge n. 146/2006 (nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale) ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati di criminalità organizzata³, qualora assumano tutti i connotati di “transnazionalità” e cioè:

- pena massima non inferiore a 4 anni;
- coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
- internazionalità (intesa come commissione del reato in più di uno Stato, o in un solo Stato, ma con una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro);

² L’art 25 *ter* era stato introdotto nel 2002.

³ Tra i reati in argomento figurano: l’associazione a delinquere; l’associazione a delinquere di tipo mafioso; l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il traffico di migranti e alcune ipotesi di intralcio alla giustizia.

- implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

9) Legge 3 agosto 2007, n. 123

La Legge n. 123/2007 ha introdotto l'art. 25 *septies* del Decreto, così includendo - tra i reati presupposto - anche i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

10) Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Il D. Lgs. n. 231/2007 ("Testo Unico Antiriciclaggio") ha introdotto l'art. 25 *octies* del Decreto, associando la responsabilità amministrativa societaria anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita.

11) Legge 18 marzo 2008, n. 48 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

La legge n. 48/2008 ha introdotto l'art. 24 *bis* del decreto, che considera i reati di natura informatica e trattamento illecito dei dati (aggressioni alla riservatezza o alla sicurezza di dati e comunicazioni, falsità nei documenti informatici e frode nei servizi di certificazione della firma digitale).

12) Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (c.d. pacchetto sicurezza 2009)

La legge n. 94/2009 ha introdotto l'art 24 *ter* del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa societaria per i reati di criminalità organizzata.

Alcuni di questi ultimi (associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) erano già stati associati alla responsabilità amministrativa societaria nel 2006 (dalla Legge n. 146/2006) ma questa responsabilità era subordinata ai connotati di transnazionalità dei reati (descritti nel sub 8) oggi non più necessari.

Le ipotesi che si possono considerare di nuova introduzione sono quelle di scambio elettorale politico mafioso, di sequestro di persona

(a scopo di rapina o estorsione) e di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto di armi.

13) Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"

La legge n. 99/2009 ha integrato il preesistente art. 25 *bis* del Decreto e ha introdotto articoli nuovi nel decreto.

L'art 25 *bis* emendato comprende ipotesi relative alla contraffazione di segni distintivi e alla commercializzazione di prodotti con segni falsi.

L'art 25 *bis*¹, introdotto *ex novo*, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per reati contro l'industria ed il commercio nazionale.

L'art 25 *novies*, anch'esso introdotto *ex novo*, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni comportamenti adottati in violazione dei diritti d'autore.

14) Legge 3 agosto 2009 n. 116

La Legge 116/2009, ha introdotto l'art. 25 *decies* del Decreto, che annovera – tra i reati presupposto – l'induzione a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci, utilizzabili in un procedimento penale.

Lo stesso reato era già stato individuato come reato presupposto dalla legge n. 146/2006, ma solo nei casi in cui lo stesso reato avesse assunto i connotati di transnazionalità (che sono riepilogati al sub 8).

15) D.Lgs 7 luglio 2011 n. 121 emanato in attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché dalla direttiva 2009/123/CE ha apportato modifiche al codice penale introducendo due nuovi articoli – art. 727 bis e art. 733 bis - prevedendo e punendo la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede fuori da casi consentiti esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, nonché la condotta di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto. Il Decreto ha apportato modifiche al D.Lgs. 231/2001 introducendo l'art. 25

undecies del Decreto che annovera tra i reati presupposti i reati ambientali.

In secondo luogo, come espressamente statuito dall' articolo 5, c. 1, del d.lgs. 231/2001, occorre che i reati sopra descritti siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Quindi qualora il responsabile ha agito esclusivamente nel proprio interesse la responsabilità dell'ente è esclusa.

1.3. Sistema sanzionatorio

Il Decreto prevede sanzioni per gli enti nel cui interesse siano stati commessi i reati indicati.

Le **sanzioni pecuniarie** variano da un minimo di 25.822 euro a un massimo di 1.549.370 euro e vengono fissate dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, di quanto eventualmente svolto dall'ente per ridurre le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le **sanzioni interdittive** sono applicate in ipotesi tassativamente indicate, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- nella interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nella revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il tipo e la durata (da tre mesi a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il Decreto prevede, inoltre, uno specifico reato riferito all'eventuale inosservanza delle sanzioni interdittive disposte nei confronti dell'Ente, ossia di trasgressione agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure (art. 23). Ove tale reato sia commesso da un esponente aziendale nell'interesse o a vantaggio dell'ente, il Decreto prevede una concorrente responsabilità amministrativa dell'ente medesimo.

Le sanzioni interdittive possono anche essere applicate in via cautelare nell'ipotesi in cui sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di reiterazione degli illeciti.

Il giudice può disporre, in luogo dell'applicazione di sanzioni interdittive, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avvenire anche per equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.4. Condizioni esimenti

Il decreto prevede un'esimente per gli enti nel cui interesse siano stati commessi i reati considerati, che è diverso a seconda che l'autore della

condotta sia uno dei cd soggetti in posizione apicale (con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, o che esercitino - anche solo di fatto - la gestione ed il controllo dell'ente) o sia uno dei soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza.

Nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la responsabilità dell'Ente è esclusa se questo è in grado di dimostrare quanto segue:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo prima indicato.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza, l'esimente si perfeziona in modo più semplice.

L'ente, infatti, deve dimostrare unicamente che il reato non sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

1.5. Caratteristiche raccomandate dei modelli organizzativi

Il decreto legislativo prevede che gli enti, per costruire modelli organizzativi idonei a produrre gli effetti esimenti descritti, possano conformarsi a codici di comportamento *“redatti dalle associazioni rappresentative degli enti”* e *“comunicati al Ministero della Giustizia”*, senza osservazioni da parte di quest'ultimo.

Nel caso di AST, l'associazione rappresentativa è ASSTRA, che ha emanato linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali e che si rifanno ai principi contenuti nel decreto 231 del 2001 agli art.6 comma 2 e 7 comma 4.

I modelli organizzativi devono, conformemente a quanto stabilito dal legislatore, rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività dell'ente nell'ambito delle quali possono essere commessi reati;
- prevedere protocolli idonei a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza in merito all'osservanza dei modelli o garantire una verifica periodica (con la possibilità di eventuali modifiche del modello) quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni contenute nel modello;
- introdurre sanzioni disciplinari per il mancato rispetto della direttive indicate nei modelli;

Fra gli elementi essenziali affinché i controlli interni possano essere considerati adeguati a prevenire i reati l'art. 6 comma 3 indica la predisposizione dei codici Etici, redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia.

Per la costruzione dei modelli, le linee guida di ASSTRA in senso attuativo delle disposizioni del decreto, segnano un percorso che può essere riassunto nelle fasi di seguito descritte.

Si tratta di:

- a. un *codice etico*, predisposto da ASSTRA per le società affiliate;
- b. un *sistema organizzativo*, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- c. un *sistema autorizzativo*, che attribuisca poteri autorizzativi interni e poteri di firma verso l'esterno, in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- d. un *sistema di norme* (procedure operative) ad orientamento delle principali attività aziendali e, in particolare, di quelle a rischio di reato;
- e. un sistema di *controllo di gestione*, che assicuri la verifica dell'impiego efficace ed efficiente delle risorse impiegate;
- f. un *sistema di comunicazione e formazione del personale*, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni societarie e del loro funzionamento.

Con particolare riferimento ai reati colposi considerati dal decreto, circoscritti alla materia della sicurezza sul lavoro, le linee guida prescrivono degli elementi ulteriori, quali:

- g. il *coinvolgimento*, inteso come consultazione preventiva del personale per l'individuazione dei rischi specifici e delle misure idonee a contenerli;
 - h. la *gestione operativa*, dei rischi per la salute e la sicurezza, che sia integrato e congruente rispetto alla gestione complessiva dei processi aziendali (ad esempio, la gestione dei rischi per la salute dei lavoratori deve integrarsi con l'organizzazione delle postazioni di lavoro);
 - i. il *monitoraggio della sicurezza*, teso ad assicurare il mantenimento dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate.
1. L'istituzione di un *organismo di vigilanza* (di seguito anche "OdV")
L'OdV è un organismo, la cui composizione auspicabile varia in base all'organizzazione di riferimento, cui sia affidato il compito di vigilare sull'adeguatezza (efficacia e aggiornamento) e sull'osservanza del modello adottato.
 2. La previsione di obblighi informativi verso l'OdV

Il sistema dei controlli interni deve definire obblighi informativi verso l'OdV, in capo ai titolari dei processi e, per taluni aspetti, in capo a tutto il personale.

3. L'adozione di un codice etico, dotato di contenuti minimi, i cui precetti siano assistiti da un adeguato sistema sanzionatorio.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI AST SpA

Sensibile alle moderne esigenze di *compliance* aziendale, **AST SpA** ha deciso di adeguare la sua organizzazione alle sopraggiunte esigenze di prevenzione dei reati.

Su questa linea di condotta, il Consiglio di Amministrazione della Società prima, ed il Consiglio di Gestione, poi, hanno nominato un Organismo (“Organismo di Vigilanza”, o, anche “OdV”) cui affidare verifiche di adeguatezza (e successivamente di osservanza) del sistema organizzativo già esistente.

L’OdV all’uopo individuato ha riesaminato integralmente il sistema organizzativo e di gestione esistente, per valutarne la rispondenza alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al decreto di riferimento.

Dopo aver gestito le principali necessità di adeguamento ravvisate nel corso del riesame, ha provveduto a redigere il presente documento, che descrive ufficialmente il Modello Organizzativo e di Gestione vigente.

2.1. Genesi del documento

Il presente documento risulta da una sequenza operativa che di seguito viene brevemente illustrata:

- mappatura delle aree aziendali;
- individuazione delle aree a rischio;
- valutazione di adeguatezza dei controlli esistenti;
- individuazione degli adeguamenti da apportare al modello esistente.

2.1.1 Mappatura delle aree aziendali

La prima fase è consistita nel censimento delle aree aziendali, descritte attraverso il dettaglio dei processi ad esse riconducibili e, per ciascuno processo, delle principali attività che lo costituiscono.

2.1.2 Individuazione delle aree a rischio

L’individuazione si è articolata in una ricognizione preliminare delle aree potenzialmente a rischio ed una successiva analisi ed individuazione definitiva delle dette aree.

Tale individuazione preliminare è stata effettuata tramite intervista dei responsabili i quali, per i processi nei quali risultano comunque coinvolti hanno identificato i rischi di reato potenzialmente realizzabili.

L'analisi è stata condotta su ciascuna attività aziendale che è stata ritenuta particolarmente a rischio di illecito.

A titolo esemplificativo, i processi all'interno dei quali una o più attività necessitano di rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione sono stati considerati a rischio di corruzione.

2.1.3 Valutazione di adeguatezza dei controlli esistenti

Nel corso delle interviste ai responsabili delle aree a rischio è stato richiesto di valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti al fine di prevenire i reati di cui al Decreto.

Le risultanze, saranno richiamate sia nella parte generale sia nella successiva parte speciale, del presente documento in funzione del livello di prevenzione (generale o specifico) che contribuiscono a creare.

2.1.4 Individuazione degli adeguamenti da apportare al Modello esistente

Le valutazioni di cui al precedente 2.1.3, pur avendo considerato adeguata la prevenzione di molti reati, hanno individuato l'opportunità di adeguamenti, che il competente *management* sarà chiamato ad attuare.

Gli adeguamenti richiesti assumono connotati imperativi, in quanto indicati nel presente documento approvato dal Consiglio di Gestione della Società.

2.2 Finalità del documento

Le finalità del documento rappresentativo del Modello di AST sono:

- a) descrivere le misure di prevenzione dei reati adottate per prevenire la commissione dei reati;
- b) ribadire che AST S.p.A. rifiuta il perseguimento degli interessi aziendali con modalità illecite e sanziona chi agisce in tal senso;

- c) sensibilizzare il personale operante nelle attività a rischio di reato e diffondere principi comportamentali idonei a scongiurarli;
- d) definire flussi informativi verso l'OdV, in grado di realizzare il monitoraggio delle attività a rischio di reato;
- e) prescrivere – con il livello di cogenza proprio di una delibera del Consiglio di Gestione - gli adeguamenti da apportare al Modello esistente.

2.3 Struttura del documento

Il Modello è composto da una parte generale e da una parte speciale.

La parte generale descrive i controlli “ad ampio spettro”, cioè quei controlli generali che, in misura diversa, spiegano effetti preventivi rispetto a tutti i reati elencati dal decreto, quale che sia il processo nel quale potrebbero essere commessi.

I controlli generali tendono ad un clima di *compliance* generale, inducendo a comportamenti etici e trasparenti.

La parte speciale del documento è più analitica. Questa descrive i rischi di reato che insidiano i diversi processi e descrive anche le più specifiche espressioni dei controlli generali ritenute in grado di realizzare una prevenzione “mirata”.

2.4 Destinatari del Modello

Le disposizioni richiamate dal Modello sono destinate ai componenti degli Organi Societari, a tutti i dipendenti di AST e a tutti i collaboratori.

3. LA SOCIETA'

AST SpA è una società che opera nel settore del trasporto pubblico su gomma, con sede legale – Direzione Generale - a Palermo e Sedi Periferiche - Strutture Territoriali - site a Palermo, Messina, Catania e Siracusa. Inoltre, fa parte della Struttura Territoriale Sud con sede in Siracusa, l'Agenzia di Modica, nonché della Struttura Territoriale Occidentale con sede in Palermo, l'Agenzia di Trapani.

Il *core business* di AST SpA è rappresentato dal trasporto pubblico locale (di seguito TPL), sia urbano che extraurbano.

Si tratta di un mercato regolamentato, nel cui ambito il servizio, già in concessione, viene oggi esercitato in base a contratti di servizio stipulati tra l'AST e gli enti locali Regione e Comune.

L'AST inoltre, attraverso la società controllata Jonica Trasporti, offre servizi di turismo e noleggio, attraverso la società controllata AST Aeroservizi fornisce servizi Aeroportuali, ed attraverso la società AST Sistemi fornisce servizi amministrativi e di ingegneria al socio controllante ed alla Regione.

L'articolazione organizzativa di AST SpA, schematicamente riportata nel grafico che segue, è stata strutturata per rispondere in maniera efficiente ed efficace alle peculiarità del business e del contesto nel quale la società opera, caratterizzato per l'appunto da una estrema connotazione territoriale.

A tal fine, a diretto riporto della Direzione Generale sono presenti Direzioni di Struttura Territoriale (di seguito ST) dislocate presso le aree principalmente servite:

- Struttura territoriale Occidentale con sede in Palermo che ricomprende anche la sede di Trapani.
- Struttura Territoriale Nord-Orientale con sede Messina.
- Struttura Territoriale Orientale con sede a Catania e impianti a Gela e Caltagirone.

- Struttura Territoriale Sud Orientale con sede a Siracusa che ricomprende anche la sede di Modica e gli Uffici periferici di Ragusa.

A capo di ciascuna sede Territoriale è posto un Dirigente, al quale rispondono gerarchicamente articolazioni organizzative (chiamate anche “aree”) corrispondenti ai principali processi gestiti localmente.

La struttura tipica di una sede territoriale vede la presenza delle seguenti aree di attività:

- area tecnica;
- area movimento;
- area amministrativa.

L’area tecnica è responsabile della manutenzione della flotta e delle attrezzature di sede, degli espletamenti amministrativi relativi al parco automezzi e della gestione dei magazzini.

L’area movimento è preposta all’organizzazione del servizio di trasposto ed alla gestione del personale viaggiante, oltre che al controllo a bordo dei titoli di viaggio.

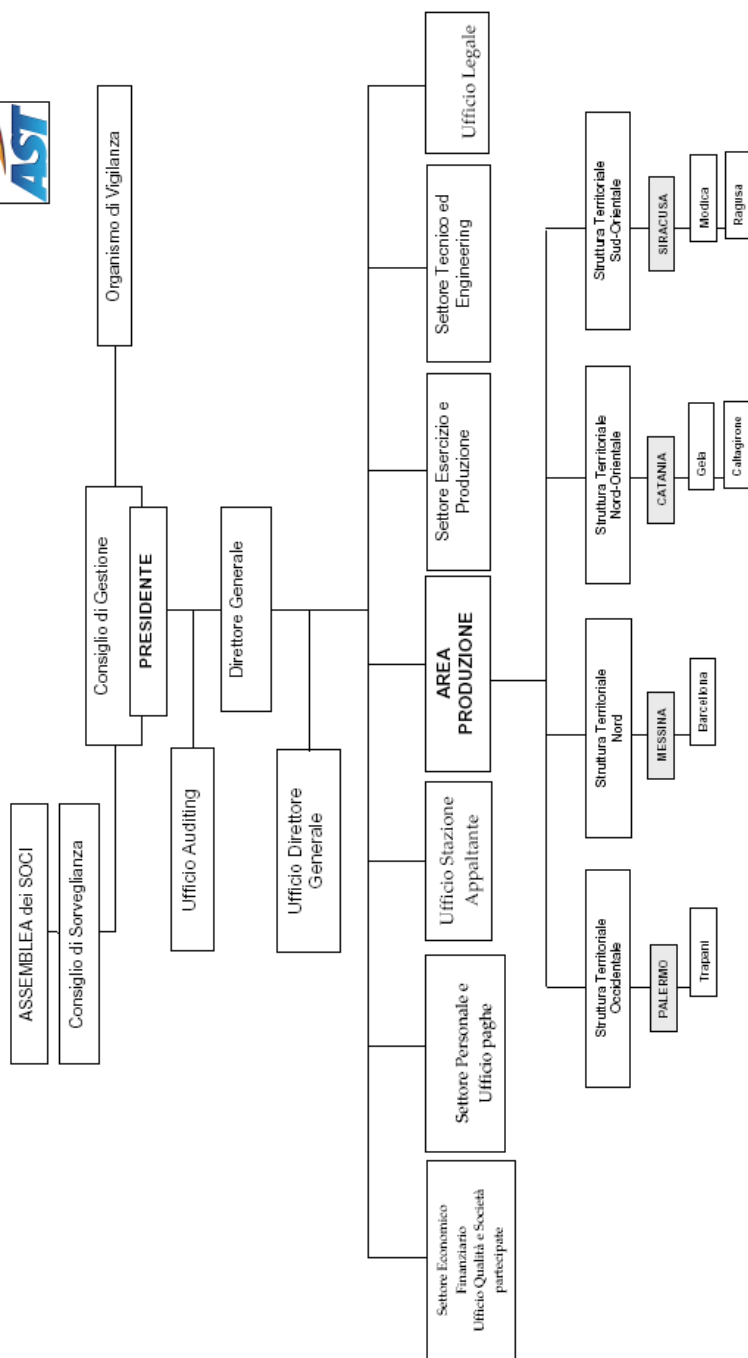
L’area amministrativa espleta le attività di rilevazione amministrativo contabile di competenza della sede territoriale, gestisce altresì la vendita dei titoli di viaggio.

Oltre alle definite aree di attività, ciascuna ST è impegnata nell’amministrazione e gestione del personale e negli acquisti di beni e servizi, in virtù dei poteri in materia conferiti a ciascun Dirigente di Struttura Territoriale.

A riporto del Direttore Generale, oltre alle ST, operano settori centrali che gestiscono i processi trasversali, quali l’amministrazione e controllo di gestione, i sistemi informativi, il personale, gli acquisti, gli affari legali, l’esercizio, le problematiche tecniche relative ai mezzi ed agli impianti ed il supporto al vertice societario per le strategie aziendali.

Ciascun settore centrale esercita, per le materie di competenza, il coordinamento funzionale delle aree territoriali.

Organigramma



4. GLOSSARIO

Per facilitare la lettura del documento, sono di seguito spiegati alcuni tecnicismi lessicali impiegati.

1. Area/processo/attività “a rischio” o “sensibile”

Area di attività aziendale in cui è ipotizzabile la commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

2. Apicale (soggetto)

Attributo usato per qualificare:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente.

3. Controllo di gestione

È il processo con cui la direzione aziendale verifica che le risorse siano impiegate in modo efficace ed efficiente, per il perseguimento degli obiettivi esplicitati in sede di pianificazione strategica.

4. Convenzioni internazionali

Si tratta delle convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti i funzionari dell'Unione Europea o degli Stati membri, di lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Queste convenzioni hanno dato impulso alla Legge n. 300 del 2000, con cui il Parlamento ha delegato al Governo la disciplina della responsabilità parapenale degli enti.

5. *Corporate governance*

Insieme di processi che esprimono l'azione di governo d'impresa.

Questi sovrintendono il sistema di controllo interno, cioè il sistema attraverso il quale gli organi di governo aziendale esercitano l'azione di governo.

6. Decreto

Il decreto legislativo è un atto avente forza di legge; emanato dal potere esecutivo su delega (legge delega) del Parlamento.

Nel presente documento, la generica dizione “decreto” individua il D. Lgs. n. 231/2001.

7. Ente

Da intendersi, nell'ambito del Modello ex D.Lgs. 231/2001, come soggetto al quale riferire la responsabilità amministrativa per reati commessi nel suo interesse o vantaggio da persone fisiche.

8. Linee Guida

Con la dizione linee guida, in questo contesto, si intendono le Linee Guida emanate da ASSTRA per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.

Le Linee Guida sono state depositate presso il Ministero della Giustizia (di cui hanno recepito le osservazioni) e la conformità dei modelli alle indicazioni in esse contenute è un importante indicatore della loro adeguatezza.

9. Modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. 231/2001

Il Modello organizzativo e di gestione individua l'insieme delle misure organizzative, quale che sia il fine per il quale siano state concepite, che sono utili a realizzare la prevenzione dei reati di cui al decreto.

Nel presente documento, per indicare tale Modello organizzativo, si userà anche la più breve dizione “Modello”.

10. Modello-documento (o documento rappresentativo del Modello)

Per modello-documento si intende il presente documento, ivi compresi anche gli allegati, che illustra il Modello organizzativo e di gestione vigente in AST.

11. Organismo di Vigilanza

Per conseguire tutti gli effetti esimenti previsti dal decreto, gli enti devono istituire un Organismo di Vigilanza, caratterizzato da autonomi poteri di iniziativa e di controllo, avente il compito di

vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, curandone l'aggiornamento.

12. Pubblica Amministrazione

Nell'ordinamento giuridico italiano, il concetto di amministrazione pubblica non è facilmente perimetrabile.

Con qualche semplificazione, si può affermare che la Pubblica Amministrazione (P.A.) è un insieme di [enti](#) e soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, [ministeri](#), etc.) e, talvolta, privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, [s.p.a. miste](#)) che curano interessi della collettività.

Alle Pubbliche Amministrazioni dell'ordinamento italiano, si considerano equiparate quelle che svolgono analoghe funzioni nell'ambito di organismi di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organizzazioni pubbliche internazionali.

13. Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio

L'art. 357 del [codice penale](#) stabilisce che: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Lo [status](#) di pubblico ufficiale è stato tradizionalmente legato al ruolo (formale) ricoperto da una persona all'interno dell'[amministrazione pubblica](#).

Tuttavia, la qualifica va riconosciuta anche al privato [cittadino](#) che possa esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, se la sua attività è disciplinata da norme di diritto pubblico.

La figura del pubblico ufficiale si distingue, non senza qualche confusione, da quella di [incaricato di pubblico servizio](#).

L'art. 358 del [codice penale](#) stabilisce che: *“Agli effetti di legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma*

caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Per incaricato di pubblico servizio si intende, quindi, colui il quale, pur non essendo propriamente un [pubblico ufficiale](#), svolga un servizio di pubblica utilità.

14. Rischio di reato

Nel presente documento, la dizione “rischio di reato” è riferita al rischio di commissione di uno dei reati considerati dal decreto.

15. Sistema disciplinare ex D.Lgs. 231/2001

È il sistema delle sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni interne a AST che, in quanto richiamate dal presente documento, assumono un particolare livello di cogenza.

PARTE GENERALE

In questa parte del documento sono illustrati le componenti generali del modello organizzativo adottato da AST, che rispondono alle indicazioni di ASSTRA contenute nelle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/2001”.

Si tratta di:

1. Codice Etico;
2. Sistema organizzativo e normativo;
3. Sistema autorizzativo;
4. Sistema di pianificazione e controllo;
5. Sistema informativo;
6. Sistema di comunicazione e formazione del personale;
7. Sistema disciplinare;
8. Elementi di controllo utili a prevenire reati colposi;
9. Organismo di Vigilanza;
10. Altri istituti di vigilanza e garanzia.

Alcune di queste componenti generali del modello, nella parte speciale del documento, sono richiamate per quelle espressioni particolari che realizzano una prevenzione specifica, cioè in corrispondenza di un rischio di reato in un determinato processo.

Ad esempio, del generale sistema organizzativo e normativo di seguito descritto, nella parte speciale è spesso richiamata la singola disposizione che realizza la prevenzione di un determinato reato in un processo.

Le altre componenti generali annoverate, pur in assenza di analitici richiami nella parte speciale, spiegano effetti virtuosi per la *compliance* aziendale, concorrendo a definire uno scenario complessivo di organizzazione e controllo.

Ad esempio, tra gli istituti permanenti, figura l'*internal auditing* presso la Direzione Generale, che non è mai richiamato nella parte speciale del documento, ma individua un meccanismo di *assurance* generale sul sistema di controllo interno.

1. Il Codice Etico

Il componente più generale del sistema di controllo di AST va individuato nei principi etici organicamente raccolti nel Codice Etico, adottato dal Consiglio di Gestione della Società.

Il Codice è dotato dei contenuti indicati da ASSTRA e vi rientrano sia principi dall'elevato livello di astrazione (come l'integrità e la responsabilità negli affari) sia precetti comportamentali che evocano situazioni più concrete.

In entrambi i casi, il codice segna la chiara posizione di intolleranza aziendale verso comportamenti illeciti, ancorché vantaggiosi, e assiste la scelta del dipendente e della parte interessata di non eseguire eventuali ordini in tal senso.

Al Codice è stata data ampia diffusione cartacea e informatica (sul sito *internet* di AST).

2. Il sistema organizzativo e normativo

AST è dotata di un sistema organizzativo e normativo articolato su 4 elementi:

- architettura organizzativa (organigramma);
- aree di responsabilità;
- titolarità delle strutture aziendali;
- disciplina delle attività.

Il sistema sopra esposto viene definito attraverso le seguenti categorie di disposizioni:

- disposizioni di struttura;
- disposizioni di titolarità;
- norme comportamentali.

Le disposizioni organizzative (che formalizzano l'organigramma, le aree di responsabilità e le sedi di lavoro) sono emesse dal Presidente e legale rappresentante di concerto con il Direttore generale, e/o dal Direttore Generale in base al livello organizzativo di interesse.

Le disposizioni di titolarità, che formalizzano la responsabilità di strutture e posizioni, quando riguardano personale dirigente si presentano come Ordini di Servizio sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale; (OdS); quando riguardano personale non dirigente si presentano come OdS sottoscritti dal Direttore Generale ed adottati di concerto con il Presidente.

Le norme comportamentali sono formalizzate da OdS ed hanno per oggetto procedure operative.

La Società, inoltre, ha adottato il Sistema di Gestione per la Qualità (conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9001:2008), formalizzato attraverso l'emissione di un manuale che raccoglie le norme aziendali a definizione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione dei principali processi aziendali.

Il sistema di norme aziendali è articolato su tre livelli, dal Manuale della Qualità fino alle procedure operative di dettaglio

La conoscibilità di tutti i documenti sopra individuati è assicurata dalla loro pubblicazione sul sito *intranet* cui dovrà poter accedere tutto il personale di AST, e dal loro inoltro (via *e-mail*) a liste di destinatari interessati.

3. Il sistema autorizzativo

La società ha definito un sistema autorizzativo improntato sul principio per cui possono assumere impegni verso terzi, in nome o per conto della società, solo i soggetti muniti di poteri di rappresentanza formalizzati.

Lo Statuto Sociale di AST SpA (art. 22) prevede che il potere generale di rappresentare la società, sia formale sia processuale, spetti al Presidente del Consiglio di Gestione.

Inoltre, lo Statuto prevede che il Consiglio di Gestione (di seguito CdG) possa conferire speciali incarichi o poteri ad amministratori ed al Direttore Generale.

Nella delega conferita dal CdG al Direttore Generale rientra la possibilità di nominare dei procuratori, in relazione ai poteri di gestione e di rappresentanza ad esso attribuiti.

La rappresentanza esterna della società è delegata attraverso l'attribuzione di:

- poteri di rappresentanza relativi a singoli affari;
- poteri di rappresentanza permanente ad assumere impegni con terzi, attribuibili in relazione all'esercizio di responsabilità durature nell'organizzazione aziendale.

Per quanto riguarda i poteri di rappresentanza permanente, il conferimento delle procure percorre le seguenti fasi:

- definizione di una proposta di conferimento delle procure;
- riscontro degli aspetti legali dei poteri di rappresentanza proposti;
- gestione degli aspetti attuativi del conferimento;
- trasmissione all'interessato della procura;
- accettazione dei poteri conferiti da parte del nuovo procuratore;
- trasmissione della procura alla struttura amministrativa competente.

4. Sistema di pianificazione e controllo

La pianificazione ed il controllo della gestione aziendale sono realizzati attraverso due strumenti principali, riferiti a diversi orizzonti temporali:

- la pianificazione ed il monitoraggio (di medio-lungo termine);
- la programmazione e il controllo (di breve termine).

La pianificazione esprime le strategie aziendali attraverso la definizione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di medio lungo termine e si concretizza nella redazione di piani industriali con proiezioni temporali di tre/cinque anni.

Il successivo monitoraggio dei risultati raggiunti si conclude con la loro presentazione al vertice aziendale.

Nella programmazione, coerentemente con gli obiettivi di medio e lungo periodo, viene definito l'impiego delle risorse a breve termine e si concretizza nella redazione del budget-bilancio previsionale annuale. Il

successivo controllo di gestione serve a valutare gli scostamenti dei risultati dalle previsioni e quindi fornire *feed back* al vertice aziendale.

Alla programmazione ed al controllo, nel presente documento, è stato riconosciuto un ruolo particolarmente significativo nella prevenzione dei reati. Pertanto, di seguito, si riporta una breve descrizione della loro articolazione.

a) La programmazione.

La programmazione trova espressione nella definizione del *budget* della società e nel suo aggiornamento attraverso riprevisioni effettuate con cadenza trimestrale.

La definizione del *budget* (e delle successive riprevisioni) è strutturata attraverso l'attribuzione di costi e ricavi (per natura) alle diverse linee di business, aggregando quindi gli stessi dati per unità elementari di controllo.

b) Il controllo

L'attività di controllo avviene trimestralmente per la verifica degli scostamenti tra consuntivo e budget, e semestralmente, per l'elaborazione delle riprevisioni a finire. Tale processo è finalizzato a fornire informazioni al vertice sugli scostamenti tra gli obiettivi pianificati ed i risultati conseguiti.

L'*output* del controllo è costituito da documenti di sintesi, che rappresentano l'andamento dei principali fenomeni gestionali e contengono eventuali proposte di azioni correttive utili ad avvicinare i risultati agli obiettivi.

5. Il sistema informativo

La società è dotata di un sistema informativo che concorre al tracciamento delle operazioni compiute, all'integrità dell'informazione, all'osservanza delle disposizioni vigenti, al rispetto dei livelli autorizzativi e decisionali.

Si tratta di risultati associabili a molteplicità di accorgimenti adottati sul principale strumento del sistema informativo: il circuito informatico.

Tra questi:

- la tutela dalle intrusioni;
- la profilazione degli accessi;
- la tracciabilità degli accessi e delle modifiche;
- l'immodificabilità dei "dati di base";
- la conservazione dei dati;
- le garanzie sulle interfacce che veicolano informazioni da un sistema all'altro;
- la modulabilità, in base alle esigenze, dei livelli aggregativi delle informazioni.

6. Il sistema di comunicazione e formazione del personale

La società gode di un sistema di comunicazione interna, veicolata dai sistemi informatici, che assicura la diffusione capillare di molteplici messaggi.

La Società utilizza sistemi informatici che – a prescindere dalle esigenze per i quali sono stati implementati - realizzano la diffusione di informazioni e contribuiscono ad un generale clima di controllo e trasparenza.

La politica comunicativa adottata da AST vede come cruciale l'esigenza di diffondere la cultura del controllo.

Infatti, nella comunicazione istituzionale ai dipendenti sono individuabili almeno due elementi di significativo rilievo in tal senso:

- la diffusione cartacea del Codice Etico e la sua pubblicazione sul sito *internet* di AST;
- la pubblicazione, all'Albo aziendale , di tutte le norme interne vigenti.

Inoltre, il competente *management* provvederà a pubblicare, sul sito dedicato, il presente documento rappresentativo del modello organizzativo della Società.

Relativamente alla formazione del personale, ad essa è riconosciuta una forte valenza per la prevenzione dei reati.

Di conseguenza, oltre ad adempiere agli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, la società svolgerà anche un'attività di

sensibilizzazione riferita al Decreto di riferimento, in particolare per il personale operante nelle aree ritenute a rischio.

Infine, a tutto il personale sarà segnalata l'approvazione del presente documento, recentemente rivisitato anche al fine di renderlo fruibile al personale privo di specifiche competenze giuridiche.

7. Il sistema disciplinare

Le violazioni delle norme richiamate dal presente documento rappresentativo del Modello, o emanate in attuazione dello stesso, sono ritenute gravi e possono essere lesive del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

L'elenco delle possibili violazioni del Modello, graduate secondo un ordine crescente di gravità, è il seguente:

1. violazioni commesse, in qualsiasi modo, nei processi aziendali, sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 2 e 3;
2. violazioni idonee ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti dal Decreto;
3. commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Ai dipendenti sono comminabili le sanzioni previste dal CCNL vigente nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

Si tratta di:

- a) rimprovero verbale o scritto;
- b) multa;
- c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- d) retrocessione dell'inquadramento (quando possibile);
- e) destituzione;

Le sanzioni di cui ai punti a) e b) sono comminabili per le violazioni indicate al precedente punto 1.

Le sanzioni di cui ai punti c) e d) sono comminabili per le violazioni indicate al precedente punto 2.

La sanzione di cui al punto e) è comminabile per le violazioni indicate al precedente punto 3.

Ai dirigenti, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- licenziamento.

Nel caso di accertata violazione del modello da parte di un amministratore, il Consiglio nel suo plenum deciderà se segnalare il comportamento al Consiglio di Sorveglianza.

8. Elementi di controllo utili a prevenire reati di origine colposa

Si tratta di elementi segnatamente riferiti al mantenimento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che possono essere sintetizzati nei seguenti:

- coinvolgimento del personale nell'individuazione di rischi legati alla sicurezza e delle idonee misure di prevenzione;
- gestione operativa finalizzata ad integrare la gestione dei processi aziendali con la gestione della sicurezza;
- monitoraggio, inteso come osservazione costante per appurare l'efficacia delle misure di prevenzione in essere rispetto ai rischi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

9. Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di AST S.p.A., prima, ed il Consiglio di Gestione, poi, hanno nominato un Organismo di Vigilanza per gli effetti esimenti di cui al Decreto (di seguito "OdV" o "organismo").

Le caratteristiche organizzative e strutturali dell'OdV (tra le quali, modalità di nomina, durata in carica, riunioni, voto e delibere, ecc.) sono precisati, da ultimo, nella delibera del Consiglio di Gestione di AST che ne disciplina anche gli aspetti relativi al funzionamento.

L'organismo, per lo svolgimento delle funzioni e compiti attribuiti, si avvale del supporto operativo del Dirigente dell'Ufficio Legale nonché del Dirigente cui sono state demandate le funzioni *Audit*.

Di seguito, sono descritti i principali aspetti relativi alla costituzione ed al funzionamento dell'organismo.

a. Nomina

La nomina del Presidente dell'OdV è effettuata dal Consiglio di Gestione di AST.

L'organismo, giusta delibera dell'allora CdA del 23 febbraio 2006, è costituito da tre componenti di cui uno è esterno con funzioni di Presidente, e con voto deliberante, e due interni quali componenti di supporto all'attività stessa e quindi con voto consultivo. I componenti interni sono stati individuati nel Dirigente responsabile dell'Ufficio Legale, e nel Dirigente responsabile dell'Audit.

Il presidente dell'OdV è dotato di adeguata professionalità, essendo scelto tra soggetti particolarmente qualificati e con esperienza in materie giuridiche, o nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo, ovvero in compiti direttivi presso società di capitali, enti pubblici o pubbliche amministrazioni, o nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo (in materie giuridiche, economiche e finanziarie).

b. Attività demandate all'OdV.

Le attività demandate all'organismo sono di seguito riepilogate:

- ricognizione e aggiornamento delle attività aziendali “a rischio di reato” (nelle quali è possibile la commissione di illeciti cui sono associate le sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001);
- valutazione dei controlli rispetto all'esigenza di prevenire i reati;
- adeguamento o aggiornamento del Modello di prevenzione dei reati;
- verifica di osservanza delle disposizioni richiamate dal Modello o emanate in attuazione dello stesso;
- gestione delle informative provenienti dal *management* e destinate all'OdV;

- gestione delle segnalazioni destinate all’OdV;
- cura la reportistica periodica ai soggetti cui l’OdV è tenuto a riferire.

c. Indipendenza

Ai fini dell’adempimento alle responsabilità attribuite e sopra elencate all’OdV sono riconosciute le seguenti prerogative:

- disciplinare mediante un regolamento interno gli aspetti relativi all’espletamento della sua attività;
- accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli, ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni, ove necessario, osservando le procedure interne (nella misura in cui compatibili con l’autonomia e l’indipendenza dell’Organismo) sull’affidamento delle consulenze;
- può disporre che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente informazioni, dati e notizie loro richieste per individuare aspetti, connessi alle attività aziendali, rilevanti ai fini del Modello (o necessari a verificarne l’attuazione da parte delle strutture aziendali).
- gode dell’autonomia finanziaria e logistica tale da garantire la piena operatività;
- il Presidente dell’OdV non può essere revocato senza giusta causa.

Inoltre, a garanzia dell’indipendenza dei componenti dell’OdV, è prevista la sussistenza in capo agli stessi dei seguenti requisiti:

- non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori;
- non essere legati in alcun modo alla Società da interessi economici (es. partecipazioni azionarie, rapporti di fornitura di beni e servizi, consulenze), né essersi trovati nelle predette condizioni nell’anno precedente la nomina;
- non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- non essere stati condannati ovvero non aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli art. 444 e seguenti c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal Decreto o ad essi affini.

d. Reporting nei confronti degli organi societari e del vertice aziendale

L'OdV, semestralmente, riferisce al Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza e circa gli esiti delle verifiche svolte nel periodo di riferimento e circa le proposte di adeguamento del Modello in corso di elaborazione.

Inoltre, a prescindere dai summenzionati obblighi informativi, l'OdV riferisce con immediatezza al Direttore Generale relativamente a violazioni del Modello accertate o tali da generare l'opportunità di determinazioni urgenti.

Infine, annualmente l'OdV presenta il piano delle attività al Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza.

e. Flussi informativi nei confronti dell'OdV

In generale, i flussi informativi sono sia periodici sia incidentali.

I flussi periodici verso l'OdV sono pensati affinché questo sia sempre in condizione di monitorare il controllo esercitato dal *management* operativo, nei processi in cui esistono rischi di reato.

In altri termini, l'OdV deve avere informazioni sufficienti ad esercitare un controllo "di secondo livello".

Qualora lo ritenga necessario, l'organismo ha facoltà di richiedere informazioni e documenti tali da permettere verifiche dirette (o controlli di "primo livello") sull'osservanza del Modello, sia da parte dei soggetti in posizione apicale, sia da parte dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

I flussi incidentali, a differenza di quelli periodici, oltre a proporsi l'orientamento delle attività di verifica, si propongono di agevolare l'eventuale accertamento (a posteriori) delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Questi flussi corrispondono all'insieme di notizie che devono essere trasmesse con immediatezza, al verificarsi di determinate circostanze.

Nei flussi incidentali, anch'essi precisati in appendice, rientrano:

- sia le notizie che deve fornire il *management* (a prescindere dai flussi periodici cui è obbligato)
- sia le notizie che tutto il personale è tenuto a fornire.

Tutte le notizie acquisite dall'OdV non costringono lo stesso ad attività di verifica.

L'inadempimento degli obblighi informativi di cui all'appendice del documento, costituisce una violazione del Modello organizzativo.

f. Raccolta e conservazione delle informazioni

Presso l'OdV è conservata, per un periodo minimo di dieci anni, copia (informatica o cartacea) dei documenti relativi alle sue attività operative.

L'accesso all'archivio è consentito ai componenti dell'OdV e, al personale che opera su incarico dello stesso organismo.

L'accesso da parte di soggetti diversi deve essere preventivamente autorizzato dall'OdV e deve svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

g. Riunioni

L'OdV si riunisce con la frequenza necessaria a svolgere le sue funzioni e, comunque, almeno semestralmente.

Le riunioni sono convocate dal Presidente.

Il Presidente del CdG, il CdG, il Consiglio di Sorveglianza ed il revisore Contabile possono in qualsiasi momento chiedere una convocazione al Presidente.

10. Altri istituti di vigilanza e garanzia

Il Modello di organizzazione e gestione di AST è costituito anche da organi aziendali con funzioni consultive, di indirizzo o di controllo, che possono essere raccolti nella generica locuzione di “istituti permanenti”.

Gli istituti permanenti utili a prevenire i reati di cui al Decreto sono di seguito annoverati.

a. *Internal Auditing*

L'*internal audit* costituisce una funzione obiettiva e indipendente di *assurance*, cioè di valutazione del sistema di controllo interno della Società.

Il sistema di controllo è valutato rispetto alla sua attitudine a perseguire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali, la conformità a leggi e regolamenti, la tutela del patrimonio e la correttezza dell'informazione interna ed esterna.

AST utilizza il servizio di *internal auditing* che assicura supporto all'Organismo di Vigilanza di AST, svolgendo le verifiche richieste.

b. *Dirigente preposto*

La legge n. 262 del 28 dicembre 2005, “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” ha introdotto l'art. 154 bis del D. Lgs. n. 58/1998 menzionato in premessa (cd “Testo Unico della Finanza” o “TUF”), prevedendo – per le società quotate – la nomina di un “*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*” (di seguito “Dirigente Preposto” o “DP”).

Il CdG di AST SpA, di anno in anno, ha istituito la figura del DP, sebbene tale figura non risulti obbligatoria per la società in base alla normativa summenzionata.

Il DP ha la responsabilità di attestare, con apposita relazione da sottoscrivere congiuntamente al Direttore Generale:

- l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio (e ove previsto, del bilancio consolidato);
- l'effettiva applicazione delle procedure nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti di bilancio;

- la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- l'idoneità dei bilanci a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Il DP dispone di adeguati poteri e mezzi tali da consentire l'efficace esercizio delle sue funzioni.

PARTE SPECIALE

Capitolo 1

STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE DEL MODELLO

1. I processi e le aree della società

L'insieme delle attività svolte in AST è riportato nell'allegato al presente capitolo.

Le attività sequenziali o preordinate ad uno stesso obiettivo sono aggregate in “**processi**”.

I processi, a loro volta, sono ricondotti alle principali “**aree**” aziendali.

Nel presente documento, pertanto, quando si parlerà di area, il riferimento non sarà alle articolazioni organizzative che riportano ai diversi Direttori (area tecnica, area amministrativa e area movimento), ma ad un insieme di processi, a prescindere dalla loro titolarità.

Anzi, il più delle volte, i processi di un'area attraversano sia le Direzioni operative sia le direzioni (settori e/o Direzioni di Staff) di sede centrale.

2. I capitoli della parte speciale

2.1. Il capitolo dedicato alla descrizione dei reati

Nel successivo capitolo 2 sono descritte ed esemplificate le ipotesi di reato.

Gli esempi, in quanto tali, non pretendono di esaurire le possibili espressioni delle condotte fraudolente. Il loro fine è solo quello di aiutare il lettore/destinatario del documento a percepire il rischio di reato, figurando il modo in cui questo potrebbe materialmente verificarsi.

Per esigenze metodologiche e di sintesi, le ipotesi di reato – in tutta la trattazione - sono state considerate per categorie, che raccolgono

fattispecie accomunate dalla stessa condotta (o da condotte estremamente simili).

Si tratta di una semplificazione ritenuta ammissibile perché, al fine di individuare e mitigare i rischi di reato, il principale elemento da considerare è la condotta. Il diverso atteggiarsi di altri elementi, che riconduce le ipotesi all'una o all'altra fattispecie codificata dalla legge, sembra trascurabile.

Ad esempio, per individuare e prevenire il reato di corruzione di un pubblico funzionario, è fondamentale valutare se la condotta sia realistica nell'ambito di un processo (per l'esistenza di una possibile provvista, per il potere discrezionale degli operatori o per altre ragioni ancora), mentre non sarebbe particolarmente utile distinguere il caso in cui questa possa avvenire per il compimento di *atti d'ufficio* (art. 319 c.p.) o per il compimento di *atti contrari ai doveri d'ufficio* (art. 319 c.p.) da parte del pubblico funzionario.

2.2 I capitoli dedicati alle aree a rischio

Nei capitoli dal 3 a 11, sono esaminate le aree aziendali in cui siano ipotizzabili le condotte descritte nel capitolo 2 (che pertanto si declinano come "aree a rischio").

Ogni capitolo è riferito ad un'area a rischio (dalla quale mutua il nome). Per intuibili ragioni, i primi capitoli sono riferiti alle aree a rischio contenenti processi strettamente operativi; i capitoli successivi sono riferiti ad aree contenenti processi che hanno una valenza di controllo, pur presentando, nel contempo, autonomi profili di rischio.

I capitoli iniziano con una tabella (estratta dall'allegato al presente capitolo n. 1) che ne indica processi e attività.

Nella tabella, sono evidenziati i processi esposti (o "sensibili"). L'evidenza riguarda unicamente i casi in cui è possibile la concreta adozione della condotta censurata dal decreto, non anche quelli in cui sono ipotizzabili circostanze ad essa correlate, come cause, concause, stimoli, pressioni, omissioni di controllo o altro.

Successivamente, sono descritti rischi e controlli riconducibili all'area.

Nei casi in cui le esposizioni dei processi dell'area sono differenziate, ogni processo è trattato separatamente e corrisponde ad un paragrafo del capitolo.

Nei casi in cui diversi processi sono accomunati dalle stesse esposizioni, questi processi saranno considerati congiuntamente, in un paragrafo del capitolo individuato da ciascun rischio di reato.

In definitiva, i diversi capitoli si articolano talvolta sui processi talaltra sui rischi di reato, in base a valutazioni di opportunità.

2.3 I capitoli dedicati ai rischi trasversali ai processi

Gli ultimi 4 capitoli del modello, dal 12 al 15, sono riferiti a quelle categorie di reato che non possono essere associate all'uno o all'altro processo aziendale censito.

È il caso dei reati informatici (cui corrisponde il cap. 12) che possono essere commessi da qualsiasi operatore informatico, in tutte le aree aziendali e – secondo alcune interpretazioni della legge – anche senza l'uso della strumentazione informatica aziendale.

È anche il caso delle violazioni dei diritti d'autore (cap. 13) nell'uso non autorizzato dei sistemi informatici, di musica, di testi scritti o altro ancora. Queste violazioni possono essere commesse – da chiunque – in qualsiasi area o processo.

È anche il caso della cd "induzione al mendacio" (cap. 14), ossia dell'induzione – con minacce o con promesse – a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni veritiere, in un procedimento penale. Questo comportamento può essere adottato nello svolgimento di qualsiasi processo.

Infine, è il caso dei reati di vertice (cap. 15) che si realizzano con il comportamento doloso di soggetti individuati (quali amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) che non operano nei processi aziendali, ma nella più elevata e generale sfera della *governance*.

Capitolo 2

DESCRIZIONE DEGLI ILLECITI CONSIDERATI

Di seguito sono descritte le diverse condotte considerate dal decreto di riferimento, senza pretese di raffinatezza giuridica e con il solo fine di rendere il documento maggiormente comprensibile ai soggetti privi di una specifica formazione in materia.

Gli esempi corrispondenti alle condotte descritte - che non vogliono esaurire le possibili espressioni di queste condotte - sono riferite ai casi in cui queste ultime siano adottate nell'interesse della Società.

A) Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto)

I reati contro la Pubblica Amministrazione (di seguito PA) considerati dal Decreto, se si trascurano alcune sfumature che permettono di individuare condotte molte differenziate tra loro, si possono ricondurre a 5 categorie:

- "captazioni" abusive e truffe ai danni dell'operatore pubblico;
- distrazioni di denaro pubblico dal fine cui è destinato;
- corruzioni;
- concussioni;
- frodi informatiche in danno di un ente pubblico.

La frode informatica in danno di un ente pubblico, pur rientrando nella categoria di reati contro la PA in virtù dell'interesse che lede, è stata trattata nel paragrafo successivo, dedicato ai cd "reati informatici", perché la condotta la riconduce a quest'ultima categoria.

- **Captazioni abusive e truffe ai danni dell'operatore pubblico** (art. 640, comma 2 n.1 - 640 *bis* - 316 *ter* c.p.)

Alla categoria sono riconducibili le condotte illecite (più o meno artificiose) poste in essere da chiunque per conseguire un ingiusto profitto in danno dello Stato (o di altro ente pubblico).

Es. (rif. art. 640, comma 2 n.1 c.p.: "Truffa in danno dello Stato")

Un dipendente della società, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta, al fine di conseguire l'aggiudicazione.

Es. (rif. art. 640 bis c.p: "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche")

Un dipendente della società, simulando con artificio il possesso di particolari requisiti cui sono subordinate delle agevolazioni, mette la società in condizione di ottenere il finanziamento agevolato.

Es. (rif. art. 316 ter c.p: "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato")

La società ottiene contributi di maternità di natura assistenziale per del personale dichiarato in stato di gravidanza o puerperio e che, in realtà, non versa in tali condizioni.

- **Distrazioni di denaro pubblico dal fine cui è destinato**
(art. 316 bis c.p.)

La distrazione in argomento, tecnicamente denominata "malversazione", si configura qualora chiunque, ottenuta un'utilità pubblica (comunque denominata) che accorda tutela ad un interesse collettivo, la impieghi per finalità diverse.

Es. (rif. art. 316 bis c.p. "Malversazione a danno dello Stato")

La società utilizza i fondi ottenuti per la formazione (oppure per la realizzazione di infrastrutture) per arredare gli immobili di proprietà.

- **Corruzione** (art. 318 - 319 - 319 ter - 320 - 321 - 322 c.p.)

Le diverse forme di corruzione si configurano qualora un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (c.d. corruzione impropria), ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (c.d. corruzione propria).

In alcune realtà aziendali il dipendente della società potrebbe essere coinvolto nel reato di corruzione sia nel ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, quindi come "corrotto", sia nel ruolo di soggetto privato, quindi come "corruttore", che intrattiene rapporti con una P.A.

Es. (rif. art. 318 c.p.: “Corruzione per un atto d’ufficio”)

Un dipendente della società, in occasione dei lavori di ristrutturazione della sede aziendale, promette al pubblico ufficiale incaricato di autorizzare il progetto, di assumere la figlia presso la propria azienda, qualora questi si impegni a velocizzare la pratica di autorizzazione ad eseguire i lavori (corruzione attiva per atto d’ufficio).

Es. (rif. art. 319 c.p.: “Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio”)

Un dipendente della società, in occasione dei lavori di ristrutturazione della sede aziendale, accetta di pagare una somma di denaro ad un pubblico ufficiale che promette, in cambio, di autorizzare lavori non conformi alla normativa edilizia (corruzione passiva per atto contrario ai doveri d’ufficio).

Es. (rif. art. 319 ter c.p.: “Corruzione in atti giudiziari”)

Un dipendente della società, nel caso in cui la stessa sia parte in un procedimento giudiziario, corrompe un pubblico ufficiale (quale, ad esempio, un magistrato, un cancelliere o altro funzionario) al fine di ottenere la favorevole definizione del procedimento.

Es. (rif. art. 322 c.p.: “Istigazione alla corruzione”)

Un dipendente della società offre del denaro a un Pubblico Ufficiale per ottenere un documento amministrativo di cui ha immediato bisogno, ma l’offerta di denaro è rifiutata.

- **Concussione** (art. 317 c.p.)

La concussione è il reato che può commettere unicamente il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

La concussione è una fattispecie affine a quella della corruzione, quando è il corrotto a promuovere l’accordo illecito, ma se ne distingue perché lo stesso soggetto usa mezzi intimidatori, atteso che la sua posizione gli consente di minacciare, o almeno suggestionare, la controparte.

Es.

Un dipendente della società, che agisce in veste di Pubblico Ufficiale, costringe un fornitore della società a rendere prestazioni non dovute, minacciandolo di escluderlo da gare future.

B) Delitti Informatici e trattamenti illeciti di dati (art. 24 bis)

Con qualche semplificazione, anche i reati di cui all'art 24 *bis* del decreto possono essere descritti per categorie omogenee:

- aggressioni alla riservatezza di dati e comunicazioni;
- aggressioni alla sicurezza di dati e comunicazioni;
- falsità nei documenti informatici;
- frodi nei servizi di certificazione della firma digitale.

A questi, come già rappresentato, per omogeneità di condotta è stato associato anche il reato di frode informatica in danno di un ente pubblico, di cui all'art 640 *ter* (che dal codice è annoverato tra i reati contro la PA).

- **Aggressioni alla riservatezza di dati e comunicazioni** (art. 615 *ter* - 615 *quater* - 617 *quater* - 617 *quinqies* c.p.)

L'intrusione abusiva nella sfera privata altrui, nell'ambito dei reati informatici, si manifesta attraverso due tipologie di condotte distinte, da chiunque poste in essere, riassumibili nell'accesso abusivo a sistemi e nell'intercettazione abusiva di comunicazioni.

Nel primo caso, l'illecito si realizza procurandosi (o riproducendo, diffondendo, comunicando o consegnando) i mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, oppure con l'introduzione abusiva, nonché con la permanenza non consentita, nel sistema stesso.

Nel secondo caso il reato consiste nell'intercettazione (nell'impedimento o nell'interruzione⁴) di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ma anche semplicemente nell'installazione di apparecchiature atte a compiere tali attività.

Es. (rif. art. 615 *ter* c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico")

Un dipendente della società si introduce indebitamente nei sistemi informatici di un fornitore, con l'intento di sottrarre informazioni commerciali riservate.

⁴ L'impedimento e l'interruzione di comunicazioni altrui, concettualmente, sembrano rientrare nelle aggressioni alla sicurezza dei dati, ma sono considerati in questa sede perché previsti dallo stesso articolo - del codice penale - che considera l'intercettazione di comunicazioni altrui.

Es. (rif. art. 615 *quater* c.p.: “Diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici”)_

Un dipendente della società, duplicando il sito web del concorrente, si procura i codici di accesso che i clienti devono digitare per entrare nell’area riservata all’emissione degli ordini.

Es. (rif. art. 617 *quater* c.p.: “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”)

Un dipendente effettua un attacco informatico contro il sistema di posta elettronica di una società concorrente, interrompendone il funzionamento, in modo che la società per cui lavora possa beneficiarne.

Es. (rif. art. 617 *quinqües*: “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”)

Un dipendente installa una apparecchiatura al fine di intercettare i flussi informativi del concorrente gestiti per via telematica, affinché la società da cui dipende possa sfruttare le informazioni acquisite per conseguire vantaggi competitivi.

- **Aggressioni alla sicurezza di dati e comunicazioni** (art. 615 *quinqües* - 635 *bis* - 635 *ter* - 635 *quater* - 635 *quinqües* c.p.)

Si tratta di comportamenti delittuosi chiunque li ponga in essere, finalizzati a minare la sicurezza e l’integrità di dati, programmi e sistemi informatici.

Quindi, la condotta si esprime sia attraverso la distruzione o il danneggiamento di dati, programmi o sistemi informatici o telematici sia attraverso la semplice diffusione di programmi informatici o altri strumenti utilizzabili a tale scopo.

Es. (rif. art. 615 *quinqües* c.p.: “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”)

Un dipendente della società produce un virus per danneggiare i sistemi di un concorrente in modo che la società per cui lavora possa beneficiarne.

Es. (rif. art. 635 *bis* c.p.: “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”)

Un dipendente della società, attraverso un programma immesso nel server di un concorrente, distrugge l'intero data base degli ordini ricevuti da quest'ultimo.

Es. (rif. art. 635 *ter* c.p.: “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”)

Un dipendente della società, attraverso un programma immesso nel server di un ente pubblico, distrugge i dati relativi alle sanzioni che l'ente intende comminare alla società.

Es. (rif. art. 635 *quater* c.p.: “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”)

Un dipendente della società, attraverso un programma immesso nei sistemi informativi di un concorrente, danneggia irreparabilmente questi ultimi.

Es. (rif. art. 635 *quinqües*: “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”)

Un dipendente della società, attraverso un programma informatico immesso nel server di ente pubblico, lo danneggia irreparabilmente.

- **Falsità nei documenti informatici** (art 491 *bis* c.p.)

La condotta illecita si manifesta attraverso falsità, da chiunque realizzate, in documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

Di conseguenza, le disposizioni penali relative al falso documentale commesso su atto pubblico o su scrittura privata, disciplinate e definite dal codice penale come “falsità in atti” (art. da 476 a 491 c.p.), si applicano nei casi in cui il falso sia veicolato da documenti elettronici.

Il reato può riguardare sia la falsità materiale, ossia la non genuinità del documento, sia quella ideologica, ossia la non veridicità dei suoi contenuti.

Es. (rif. 485 c.p. “Falsità in scrittura privata”).

Un rappresentante della società, attraverso una lettera commerciale inviata tramite mail certificata, fornisce informazioni non veritiere all'INAIL.

- **Frode nei servizi di certificazione della firma digitale** (art. 640 *quinqües* c.p.)

Il reato si configura qualora il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Es.

La società che rilascia certificati di firma elettronica non provvede alla identificazione della persona che ne fa richiesta.

- **Frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico** (art. 640 *ter* c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procuri (a sé o ad altri) un ingiusto profitto.

Es.

Un dipendente della società interviene senza diritto nel sistema informatico di un ente pubblico, introducendo il nominativo della società nell'elenco dei beneficiari di una erogazione pubblica, ottenendo quest'ultima indebitamente.

C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto)

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato si configura qualora tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti (a prescindere dal fatto che questi delitti siano o meno commessi).

Es.

La società opera nel settore del trasporto di merci. Quattro dipendenti organizzano un'attività di trasporto illecito di armi, aumentando notevolmente i ricavi per la società.

Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

L'associazione a delinquere di cui al punto precedente si declina come “di tipo mafioso”, quando gli associati coloro che ne fanno parte si avvalgono, oltre che del vincolo associativo, anche della forza di

intimidazione e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivi, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Es.

Una società opera nel settore degli appalti pubblici. Un dipendente della società si associa con un clan malavitoso locale e attraverso l'intimidazione di un alto funzionario pubblico permette alla società di acquisire una importante commessa.

Scambio elettorale politico mafioso (art 416 ter c.p.)

Il reato si realizza offrendo denaro in cambio della promessa di voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Es.

Il dipendente di una società offre denaro a dei soggetti affinché gli stessi votino, in occasione di una consultazione elettorale, un esponente della P.A. in procinto di concedere una importante autorizzazione alla società stessa.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art 630 c.p.)

Il reato si realizza con il sequestro di una persona al fine di conseguirne, per se o per altri, un profitto costituito dalla contropartita richiesta per la liberazione.

Es.

Un dipendente della società incarica esponenti legati alla malavita locale del sequestro del figlio di un alto funzionario di una P.A. per obbligare quest'ultimo all'approvazione di fondi pubblici destinati ad un progetto presentato dalla società.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309).

L'ipotesi si realizza qualora chiunque si associ, promuova, costituisca, diriga, organizzi o finanzi una associazione finalizzata allo scopo di

commettere i delitti di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Es.

I dipendenti di una società di trasporto si associano per trasportare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, da vendere per creare fondi neri della società.

Delitti di fabbricazione, vendita e porto illegale di armi (art 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

È il caso in cui chiunque, illegalmente, fabbrichi, introduca nello Stato, metta in vendita, ceda, detenga e porti in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine nonché armi comuni da sparo.

Es.

Il dipendente della società addetto alla riscossione dei crediti detiene e porta con se illegalmente un'arma al fine di intimidire i debitori insolventi.

D) Reati di falso nummario e in segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Il reato si configura nelle seguenti ipotesi:

- 1) contraffazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori dai confini;
- 2) alterazione in qualsiasi modo di monete genuine, per dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) introduzione nel territorio dello Stato o detenzione o spendita di monete contraffatte o alterate provenienti dal contraffattore o da un intermediario;
- 4) acquisto o ricezione dal contraffattore o da un intermediario, di monete contraffatte o alterate.

Es. (il riferimento è all'espressione del reato individuata dal n. 4)

Un dipendente della società acquista consapevolmente monete false da un contraffattore per immetterle nel mercato attraverso i punti vendita della società.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

La condotta si realizza qualora chiunque alteri monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commetta alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 dell'art. 453 c.p.

Es.

Un dipendente della società preleva la filigrana da monete straniere di basso valore al fine di riprodurre monete nazionali di maggior valore.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

La fattispecie si realizza qualora chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato (acquisti o detenga) monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

Es.

Un dipendente della società accetta monete contraffatte da un creditore straniero insolvente, con l'intento di metterle in circolazione attraverso i canali di vendita della società.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Il reato si configura con la spendita o con la messa in circolazione di monete falsificate o alterate ricevute inconsapevolmente.

Es.

Un dipendente della società, avendo ricevuto inconsapevolmente monete false attraverso i canali di vendita, non le restituisce alle autorità, ma le rimette in circolazione affinché la società non sopporti la relativa perdita.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

L'articolo 459 c.p. è riferito ai casi in cui, i reati previsti dagli articoli 453, 455 e 457 si realizzino con la contraffazione o alterazione di valori di bollo e con l'introduzione nel territorio dello Stato (o con l'acquisto, la detenzione o la spendita) di valori di bollo contraffatti⁵.

Es. (rif. art. 455 cp)

Un dipendente accetta in pagamento, da un creditore altrimenti insolvente, valori di bollo falsificati, affinché la società da cui dipende possa farne uso.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

La condotta si realizza attraverso la contraffazione di carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito⁶ o di valori di bollo, ovvero attraverso l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di carta contraffatta.

Es.

Un dipendente della società acquista al "mercato nero" valori di bollo falsificati per uso amministrativo.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque fabbrichi, acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti (quali ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione) destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Es.

Un dipendente della società acquista e detiene nel suo ufficio un ologramma attraverso il quale è possibile stampare monete che la società può immettere nei suoi canali commerciali.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

⁵ Agli effetti della legge penale si intendono per "valori di bollo": la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

⁶ Agli effetti della legge penale si intendono per "carte di pubblico credito" oltre a quelle che hanno corso legale come monete, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Il reato si configura con l'uso consapevole di valori di bollo contraffatti o alterati anche se ricevuti in buona fede.

Es.

Un dipendente ha ricevuto in buona fede valori di bollo contraffatti.

Al momento in cui si accorge della contraffazione, non immaginando usi alternativi, decide di impiegare i valori contraffatti per le pratiche della società per cui lavora, in modo che quest'ultima, almeno per un po' di tempo, possa risparmiare sui valori di bollo.

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

Il reato, pur rientrando nella categoria dei reati di falso citati dall'art. 25 *bis* del Decreto, in virtù della natura dell'interesse leso e delle modalità di manifestazione è stato trattato nel paragrafo successivo, dedicato ai reati contro l'industria ed il commercio.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Il reato in oggetto, pur rientrando nella categoria dei reati di falso citati dall'art. 25 *bis* del Decreto, in virtù della natura dell'interesse leso e delle modalità di manifestazione è stato trattato nel paragrafo successivo, dedicato ai reati contro l'industria ed il commercio.

E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis* 1 del Decreto)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si configura attraverso l'uso di violenza o mezzi fraudolenti per impedire, o comunque contrastare, il libero esercizio di attività industriali o commerciali.

Es.

Un dipendente della società aggredisce il titolare di un concorrente a causa della decisione, da parte di quest'ultimo, di aprire al pubblico la sua attività commerciale nei giorni festivi.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.)

La condotta si realizza attraverso l'uso di violenza o minacce nei confronti dei propri concorrenti, nell'ambito di attività produttive o commerciali.

Es.

Un dipendente della società minaccia di morte il titolare di una azienda concorrente in procinto di aprire uno showroom nel centro commerciale nel quale opera l'azienda del dipendente.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma tutela l'autenticità dei prodotti industriali italiani, punendo chiunque metta in vendita - o comunque in circolazione - prodotti contraffatti o alterati.

Es.

Un dipendente della società, in occasione delle festività natalizie, offre ai propri partners commerciali oggetti contraffatti di una nota marca italiana di abbigliamento ed accessori.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si realizza quando chiunque, nell'ambito di una attività commerciale, frodi il cliente consegnandogli un prodotto diverso da quello acquistato.

Es.

Una società fornisce ad un cliente una partita di telefoni cellulare apparentemente conformi a quelli ordinati, che in realtà incorporano un software diverso, vetusto e più economico di quello dovuto.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato si realizza vendendo sostanze alimentari non genuine, inducendo il cliente a credere che lo siano.

Es.

Una società di catering fornisce vino non corrispondente a quello indicato nell'etichetta e di dubbia provenienza, profittando del minor costo di acquisto del vino offerto.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato si configura attraverso la vendita di opere dell'ingegno o prodotti industriali contrassegnati da marchi o segni apposti al fine di trarre in inganno il cliente sulla origine, la qualità o la provenienza del prodotto venduto.

Es.

Un dipendente di una società produttrice di calzature appone sul fondo delle scarpe destinate alla vendita presso lo spaccio aziendale il marchio che contraddistingue l'uso di materiali naturali di origine animale, nonostante si tratti di materiali sintetici, al fine di commercializzarle a prezzi più elevati.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Il reato si configura con la produzione o la commercializzazione di prodotti che sono stati realizzati usando in modo indebito esclusive industriali, come marchi e brevetti.

Es.

Il responsabile della produzione, in un'impresa di materiale ferroviario, impiega tessuti ignifughi prodotti indebitamente con procedimenti da altri brevettati.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Il reato si configura con la produzione o la commercializzazione di prodotti agroalimentari contraffatti o comunque alterati nella indicazione geografica o nella denominazione di origine.

Es.

Il responsabile di una casa vinicola, per far fronte ad un imprevista domanda, imbottiglia vino di provenienza estera, esponendo comunque nell'etichetta l'indicazione della provenienza geografica nazionale.

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

Il reato si configura con la contraffazione, da parte di chiunque, di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali o con il semplice uso di marchi o segni contraffatti, pur in assenza di concorso nella contraffazione degli stessi.

Es.

Un dipendente della società acquista consapevolmente etichette contraffatte (corrispondenti a marchi pregiati) per apporre su gadgets da offrire a clienti e partners.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque introduca nel territorio dello Stato (o comunque detenga) per farne commercio opere dell'ingegno o prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Es.

Un dipendente della società ordina una partita di abbigliamento dalla Cina, per fare omaggi a clienti e partner, con il marchio contraffatto di un noto stilista francese.

F) Reati societari (art. 25 *ter* del Decreto)

I reati societari sotto descritti, con due sole eccezioni, hanno natura di reati propri, nel senso che possono essere commessi esclusivamente da determinati soggetti, individuati dalla legge.

In particolare, possono essere commessi da amministratori, direttori generali, sindaci, dirigente preposto e liquidatori.

Questi reati, nel documento, sono raccolti nella dizione "reati di vertice", che sono oggetto di separata trattazione.

I due reati societari che non hanno natura di reati propri sono l'"aggiotaggio" e la "illecita influenza sull'assemblea".

L'aggiotaggio, per omogeneità di condotta, è stato collocato tra gli abusi di mercato.

Il reato di illecita influenza sull'assemblea non rientra né tra i reati di vertice, né tra gli abusi di mercato e viene richiamato nei processi in cui è realizzabile.

False comunicazioni sociali (art. 2621 - 2622 c.c.)

I reati di false comunicazioni sociali sono riconducibili a due disposizioni normative.

La prima (art. 2621 c.c.: “False comunicazioni sociali”) individua una fattispecie contravvenzionale e “di pericolo”; la seconda (art. 2622 c.c.: “False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori”) individua una fattispecie delittuosa “di danno” (per la consumazione del reato, è necessario che si sia verificato un danno per il patrimonio di soci e creditori).

Le due fattispecie si realizzano alternativamente:

- con l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico;
- con l’omissione, nei medesimi documenti, di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, la cui comunicazione è imposta dalla legge, nell’intento di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.

Le falsità e le omissioni possono riguardare anche beni posseduti o amministrati per conto di terzi.

Tuttavia, va precisato che, per aversi reato:

- la condotta deve essere tenuta da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- le falsità o le omissioni devono determinare una variazione del risultato economico d’esercizio al lordo delle imposte superiore al 5% e una variazione del patrimonio netto superiore all’1%;
- se la falsità o le omissioni derivano da valutazioni estimative, queste, singolarmente considerate, devono differire in misura superiore al 10% da quella corretta.

Es.

L'amministratore della società apposta in bilancio un accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto per un importo di €100, anziché €500, alterando in tal modo il risultato di esercizio e il patrimonio netto (oltre le soglie previste dall'art. 2621) c.c.. L'intento dell'amministratore è quello di simulare una situazione economica migliore di quella reale per conseguire maggiore capacità di credito.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato può essere commesso dai responsabili di una società di revisione (soggetti attivi) i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestino il falso od occultino informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Es.

Un responsabile della società di revisione rilascia la relazione annuale al bilancio della società, omettendo di riportare che la stessa si trova in grave crisi finanziaria.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Rispondono del reato gli amministratori che, occultando documenti (o con altri idonei artifici) impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, procurando un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Es.

L'amministratore della società occulta ai revisori di bilancio importanti documenti riguardanti un contenzioso con i dipendenti, al fine di impedire la verifica del corretto stanziamento al fondo rischi per cause di lavoro.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La fattispecie si realizza qualora gli amministratori restituiscano ai soci i conferimenti o li liberino dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Es.

L'amministratore della società iscrive in bilancio l'avvenuto conferimento in natura da parte di uno dei soci, liberandolo dal relativo obbligo.

Quest'ultimo, che pratica l'usura, reperirà fondi liquidi per un importo maggiore dei conferimenti dovuti.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato in esame si configura qualora gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartisca riserve che non possono per legge essere distribuite⁷.

Es.

L'amministratore della società delibera di distribuire acconti di utili destinati a riserva obbligatoria al fine di mantenere costante i dividendi sui titoli azionari (e così anche il valore dei titoli).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura qualora gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote della propria società o di quella controllante fuori dai casi consentiti dalla legge⁸ cagionando in tal modo una lesione all'integrità del patrimonio sociale⁹ o delle riserve non distribuibili per legge.

Es.

L'amministratore della società controllata dispone l'acquisto di azioni della controllante per una quota che eccede il 10% del capitale della controllante stessa (contravvenendo a quanto previsto dall'art. 2359-bis c.c.), al fine di impedire scalate nel pacchetto azionario di controllo, da parte di un concorrente.

⁷ La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

⁸ Si tratta dei casi previsti dagli artt. 2357, 2359 bis (co. 1), 2360, 2483 e 2522, c.c.

⁹ La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si configura qualora gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori¹⁰.

Es.

L'amministratore della società dispone l'immediata esecuzione a una delibera assembleare di riduzione del capitale della società per esuberanza (ai sensi dell'art. 2445c.c.) senza aspettare il decorso dei termini previsti (90 giorni) entro i quali i creditori possono presentare opposizione a loro tutela.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

La condotta considerata è quella in cui l'amministratore non dia notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società¹¹.

Tale condotta costituisce reato se dal comportamento ne sia derivato un danno alla società o a terzi.

Soggetti attivi del reato possono essere l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante¹² ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza¹³ (banche, assicurazioni, istituti di credito ecc.).

Es.

Una società necessita di un immobile con determinati requisiti.

L'amministratore, ossessionato da debiti di gioco, induce la società ad acquistare - ad un prezzo vantaggioso - un immobile intestato a un suo familiare, omettendo di dichiarare il suo interesse privato nell'operazione e

¹⁰ Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

¹¹ Nel caso in cui sia l'Amministratore Delegato ad avere interesse in una determinata operazione, il reato si configura anche qualora questi – pur avendone data notizia - non si astenga dal compiere l'operazione.

¹² Nel senso di cui all'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

¹³ Nel senso di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

arrecando danno ad un soggetto che aveva in corso una trattativa con la società, per la vendita di un immobile dotato dei necessari requisiti.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti:

- 1) formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- 2) oppure sottoscrivano reciprocamente azioni o quote;
- 3) oppure sopravvalutino in maniera rilevante conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Es. (il riferimento è all'espressione del reato individuata al n. 3)

L'amministratore della società iscrive in bilancio un bene conferito in natura da uno dei soci attribuendogli un valore superiore a quello reale, di fatto sopravvalutando artificiosamente il capitale sociale al fine di reperire con maggiore facilità finanziamenti da istituti bancari.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura nei confronti dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori (o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli) rechino un danno ai creditori¹⁴.

Es.

Il liquidatore della società distribuisce ai soci la liquidità presente nei depositi di conto corrente, prima di aver estinto i debiti della società, trovandosi nell'impossibilità di pagare questi ultimi.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta si realizza qualora chiunque riesca a determinare – con atti simulati o con la frode – la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Es.

¹⁴ Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

L'amministratore di una società intende compiere una delle operazioni che lo Statuto sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci, con modalità illecite e tali da produrre un profitto ingiusto per la società. Al fine di carpire il necessario consenso dell'assemblea, l'amministratore induce artatamente i soci a pensare che l'operazione sarà lecita.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si configura qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della società o altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza:

- 1) espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza;
- 2) oppure occultino con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima;
- 3) oppure omettano le comunicazioni dovute alle predette autorità.

Es. (il rif. è all'espressione del reato individuata dal n. 3)

L'amministratore di una società a capitale pubblico, in occasione di una verifica ispettiva da parte di funzionari della Corte di Conti, omette di fornire informazioni relative alle modalità di gestione e al costo delle auto aziendali, ostacolando così il controllo da parte dei funzionari.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato in oggetto, pur rientrando nei reati societari disciplinati dal codice civile, è stato trattato nel paragrafo relativo ai reati di abuso di mercato, in quanto riconducibile maggiormente a tali fattispecie di condotte illecite.

G) Reati di terrorismo o di eversione (art. 25 *quater* del Decreto)

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque - nel territorio dello Stato - promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

Es.

Un dipendente della società costituisce con altri soggetti una associazione sovversiva finalizzata a eliminare un pool di consulenti economici del Ministro del Lavoro, incaricato di una personalità importante in tema di diritto del lavoro che avrà ripercussioni fortemente negative sul costo del personale della società.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

La fattispecie si configura allorquando chiunque (fuori dai casi di concorso nel reato di favoreggiamento) dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti artt. 270 e 270 bis c.p..

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque, fuori dai casi di cui all'art. 270 bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.)

Il reato si realizza qualora chiunque, fuori dai casi di cui all'art. 270 *bis*, addestri o fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Es.

Un dirigente della società insegna l'uso di armi batteriologiche ad un militante di una organizzazione terroristica. In cambio l'organizzazione terroristica si impegna a finanziare un importante progetto della società.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque, con finalità di terrorismo, attui:

- le condotte che, per loro natura e contesto, possano arrecare grave danno ad un paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere (o astenersi dal compiere) un qualsiasi atto o destabilizzare le strutture pubbliche fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale;
- le altre condotte definite terroristiche (o finalizzate al terrorismo) da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Es.

Il direttore della società invia in un paese emergente un esperto informatico con l'incarico di sabotare i sistemi di trasmissione dei dati della società nazionale di trasporto, onde favorire un gruppo sovversivo locale. Tale gruppo, una volta al potere, consentirà alla società di gestire la rete di trasporto di quel paese.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

La fattispecie si realizza qualora chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenti alla vita o all'incolumità di una persona.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 c.p.)

L'ipotesi si configura qualora chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nei capi I e II del titolo I, libro II del c.p..

I delitti della prima categoria comprendono quelli contro la personalità internazionale dello Stato (tesi ad offendere o a mettere in pericolo i rapporti che si instaurano tra Italia e paesi stranieri).

I delitti della seconda categoria sono quelli contro la personalità interna dello Stato e contro la persona fisica del Presidente della Repubblica.

Es. (rif. all'ipotesi di cui all'art. 278 c.p. "Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica")

L'amministratore della società induce un suo dipendente a offendere il Capo dello Stato presente all'inaugurazione di uno stabilimento produttivo di un concorrente al fine di screditare la manifestazione.

Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art. 304 e 305 c.p.)

Le ipotesi di reato di cui agli artt. 304 e 305 si configurano quando chiunque si accordi ovvero si associ¹⁵, al fine di commettere uno dei delitti di cui all'art. 302 c.p..

Es. (rif. art. 278 c.p. "Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica")

Un gruppo di dipendenti della società si accordano per offendere insieme il Capo dello Stato, in occasione di una cerimonia di inaugurazione di uno stabilimento produttivo di un concorrente.

¹⁵ Si ha associazione quando l'accordo coinvolge almeno tre o più persone.

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 c.p..

Es. (il riferimento è all'art. 276 c.p., cui fa rinvio l'art 302 c.p.)

Un gruppo di dipendenti di una società che vende sigarette si arma al fine di commettere un attentato nei confronti del Presidente della Repubblica, che conduce attivamente una efficace battaglia antifumo.

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

Il reato si realizza allorquando chiunque (fuori dai casi di concorso nel reato o di favoreggiamento) dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli artt. 305 e 306 c.p.¹⁶.

Es.

Il direttore di una società proprietaria di un villaggio turistico ospita, presso la propria struttura, un gruppo di terroristi intenzionati a commettere un attentato contro una carica istituzionale dello Stato, decisa a non rinnovare la licenza per l'esercizio dell'attività turistica.

H) Reati contro la personalità individuale (art. 25 *quater* e *quinquies* del Decreto): Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

L'ipotesi si configura qualora chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento¹⁷.

¹⁶ Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, si intendono per "prossimi congiunti" gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

¹⁷ La riduzione o il mantenimento dello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la

Es.

Il responsabile della manutenzione degli immobili di una società recluta manodopera extracomunitaria senza permesso di soggiorno, impiegandola in turni massacranti con una retribuzione irrisoria, minacciando la denuncia alle autorità competenti dell'eventuale rimpatrio.

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

Il reato si realizza qualora chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Es.

Il responsabile commerciale della società recluta minorenni che dovranno prostituirsi per importanti clienti della società.

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

È il caso in cui chiunque, utilizzando minori:

- 1) realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico;
- 2) induca i minori a partecipare a esibizioni pornografiche;
- 3) distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico;
- 4) distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori;
- 5) offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori.

Es. (il rif. è all'espressione del reato individuata dal punto 5)

La società vende materiale pedopornografico attraverso il sito internet.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

La fattispecie si realizza qualora chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Es.

Un dipendente della società acquista materiale pornografico da dare in omaggio ad un importante cliente della società.

dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Pornografia virtuale (art. 600 *quater* – *bis* c.p.)

La pornografia virtuale si realizza quando l'oggetto dei reati di cui agli art. 600 *ter* (*pornografia minorile*) e 600 *quater* (*detenzione di materiale pornografico*) riguardino rispettivamente immagini virtuali¹⁸.

Es.

Un dirigente acquista immagini virtuali in cui, attraverso l'impiego di programmi grafici, alcuni individui minori di anni 18 sono riprodotti in situazioni pornografiche non reali. L'intento del dirigente è quello di fare degli omaggi a importanti clienti della sua società.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque commetta tratta di persona che si trovi in condizione di schiavitù descritta all'art. 600 c.p.. Il reato si configura anche inducendo una persona, mediante inganno¹⁹ a fare ingresso (o a soggiornare) o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

I) Abusi di mercato (art. 25 *sexies* del Decreto 231/2001) Gli abusi di mercato consistono in abusi di informazioni privilegiate e in comportamenti volti ad alterare illecitamente il valore di strumenti finanziari.

Essi trovano una diversa regolamentazione a seconda che siano riferiti strumenti finanziari quotati²⁰ o non quotati.

¹⁸ Per immagini virtuali si intendono quelle realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali

¹⁹ La norma equipara alla induzione mediante inganno, la costrizione mediante violenza, la minaccia, l'abuso di autorità o l'approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità.

²⁰ Il riferimento è agli strumenti finanziari indicati dall'art. 180 del TUF (art. 1, lett. a). Si tratta di:

- azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- strumenti finanziari negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice Civile;
- quote dei fondi comuni di investimento;
- titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che consenta di acquisire gli strumenti finanziari indicati sopra;
- contratti *futures* su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici (...);

Il D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito “TUF”) disciplina il caso in cui i comportamenti siano riferiti a strumenti finanziari quotati, che a sua volta si può esprimere in dei diversi modi:

- come “abuso di informazioni privilegiate”²¹;
- come “manipolazione del mercato”.

Entrambe le fattispecie possono configurarsi come reato o come illecito amministrativo, in funzione di diversi elementi, primo fra tutti il dolo o la colpa dell'autore.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187 *bis* TUF)

L'illecito si configura qualora chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, compia, o induca altri a compiere, operazioni (di acquisto, vendita ecc.) su strumenti finanziari, o semplicemente diffonda ad altri le informazioni privilegiate acquisite.

Es. (rif. al reato di abuso di informazioni privilegiate ex art 184 TUF)

L'amministratore della società, in anticipo rispetto alla comunicazione ufficiale di una importante operazione societaria, consiglia a un fornitore di acquistare azioni della società, permettendo al fornitore di lucrare sull'incremento atteso nel valore delle azioni. Il fornitore - in cambio- renderà prestazioni a prezzi di favore.

Es. (rif. all'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate ex art 187 *bis* TUF)

Un dipendente della società, venuto casualmente a conoscenza di una notizia riservata riguardante una importante commessa che sarà acquisita da un fornitore quotato, consiglia alla propria società di acquistare le azioni in vista dell'atteso rialzo del corso del titolo.

Manipolazione del mercato (art. 185 e 187 *ter* TUF)

L'illecito si configura qualora chiunque diffonda notizie false, o ponga in essere operazioni simulate, o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

▪ contratti *swaps* su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (...).

²¹ Per informazione privilegiata si intende una notizia vera e precisa non pubblica, riguardante strumenti finanziari o soggetti emittenti strumenti finanziari.

Es. (rif. al reato di manipolazione del mercato ex art. 185 TUF)

L'amministratore della società diffonde tramite una testata giornalistica a lui vicina, la notizia del crollo degli ordini della società concorrente, inducendo un fondo pensioni a cedere la sua partecipazione a un prezzo irrisorio, per poterla acquisire convenientemente.

Es. (rif. all'illecito amministrativo di manipolazione del mercato ex art. 187 ter TUF)

La società intende acquisire una partecipazione in una società concorrente. Un dipendente della società riesce a diffondere notizie false circa la qualità dei prodotti venduti dalla società concorrente, al fine di determinare una contrazione nelle vendite e costringere la proprietà a cederne il controllo.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato di aggio si verifica qualora chiunque diffonda notizie false, o realizzi operazioni simulate, o compia altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato), ovvero a minare in modo significativo la fiducia del pubblico nella stabilità finanziaria di banche o di gruppi bancari.

Es.

Un dipendente della società controllante diffonde notizie false relative alle prospettive di business di una controllata, con l'intento di accrescere il valore delle relative quote, in vista di una prossima cessione a terzi.

J) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 3 e 10)

Di seguito sono considerati quei reati di criminalità organizzata che possono generare responsabilità amministrativa societaria solo se assumano i connotati della "transnazionalità"²².

²² La legge 16.03.2006 n. 146, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa societaria, indica alcune ipotesi di reato "transnazionale" che qui non sono contemplate: associazione a delinquere (art. 416 cp); associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis); associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del TU di cui al DPR 9.10.1990, n. 309); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale (art. 377 bis c.p.).

Nel documento, queste ipotesi sono state ricondotte ad altre categorie di reato perché oggi, in virtù di leggi successive, individuano reati presupposto a prescindere dal fatto che assumano o meno connotati di transnazionalità.

I connotati dei reati transnazionali si possono riassumere nei seguenti:

- a) pena prevista non inferiore – nel massimo – a 4 anni²³;
- b) coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
- c) internazionalità, consistente nella commissione del reato in più di uno Stato; ovvero nella commissione in uno Stato, ma nella preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; ovvero nella commissione in uno Stato, ma implicando un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero nella commissione in uno Stato ma con effetti sostanziali in un altro Stato.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43)

Il reato si configura con l'introduzione, la vendita, il trasporto, l'acquisto o la detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a 10 Kg convenzionali.

Es.

I dipendenti di una società di trasporto internazionale si associano per trasportare in Italia ingenti quantitativi di tabacco di contrabbando, da vendere per creare fondi neri della società.

Traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, del Testo Unico di cui al d.lg. 25 luglio 1998, n. 286)

Il reato si configura qualora chiunque realizzi attività dirette a favorire l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge.

Es.

La società opera nel settore del trasporto internazionale. La società, dietro compenso, effettua il trasporto di clandestini per conto di un malavitoso estero.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Tale ipotesi di reato si realizza qualora chiunque, dopo che è stato commesso un delitto, aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

²³ Questo requisito lo hanno tutti i reati elencati nel decreto di riferimento.

Es.

La società acquisisce una importante commessa all'estero. Un dipendente presso la sede estera - ritenuto essenziale per la commessa - compie un furto, ma il responsabile della sede estera gli fornisce un falso alibi per scagionarlo.

K) Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25 septies del Decreto)

Di seguito sono indicati gli unici due reati "colposi" considerati dal Decreto.

Per colpa, in base all'art. 43 c.p., si intende lo stato psicologico retrostante un evento che non è stato non voluto (anche qualora previsto), ma è stato causato per negligenza, o imprudenza, o imperizia, o per inosservanza di leggi e regolamenti.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogniqualvolta un soggetto cagioni, per colpa, la morte di un altro soggetto.

Es.

A seguito di un incendio nell'archivio della società muore l'archivista, intrappolato dalle fiamme. L'amministratore della società, con l'intento di risparmiare, non aveva messa a norma l'impianto antincendio dell'archivio.

Lesioni colpose personali gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)

Il reato si configura ogniqualvolta un soggetto cagioni ad altro, per colpa, una lesione personale grave o gravissima.

Es.

Il direttore tecnico della società, per non interrompere l'attività del magazzino, decide di rinviare la revisione dell'impianto elettrico. Un addetto al magazzino rimane folgorato perdendo l'uso di un braccio.

L) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque acquisti o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intrometta nell'acquisto, ricezione, occultamento, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Es.

Un rappresentante della società acquista parti di ricambio per l'officina di manutenzione, ad un prezzo nettamente inferiore al reale valore di mercato, sebbene sia a conoscenza che la merce acquistata è rubata.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità proveniente da delitto non colposo, ovvero compia operazioni in relazione ad essi in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Es.

Il responsabile della società accetta di vendere un immobile del valore commerciale di € 100.000 ad un prezzo di € 150.000, purché la transazione si concluda in contanti, così come richiesto dall'acquirente notoriamente legato ad associazioni malavitose.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Es.

L'amministratore della società, per espandere il business, ricorre a denaro erogato da una finanziaria notoriamente legata a una organizzazione criminale usufruendo di un tasso di interesse particolarmente vantaggioso.

M) Delitti in materia di diritti d'autore (art. 25 novies del Decreto)

Le violazioni dei diritti d'autore cui è associata la responsabilità amministrativa societaria sono contemplate negli art. da 171 a 171 *octies* della Legge 22 Aprile 1941, n. 633.

Questi articoli di legge si riferiscono a comportamenti, adottati in violazione dei diritti d'autore²⁴, che si possono riassumere nella duplicazione/diffusione/vendita/locazione/importazione a fini commerciali e imprenditoriali di:

- programmi informatici;
- contenuti di banche dati protette;
- servizi criptati;
- altre opere dell'ingegno protette (che si esprimano nella letteratura, nella musica, nelle arti figurative, nell'architettura, nella cinematografia e in altre modalità ancora).

Inoltre, gli articoli richiamati censurano i comportamenti di cui sopra, anche se non adottati in violazione di diritti d'autore, qualora abbiano ad oggetto strumenti utili a rimuovere o eludere le protezioni dei programmi o di servizi criptati.

Es. (rif. art. 171 Legge 22 aprile 1941 n. 633)

Il dipendente della società, al fine di incentivare i clienti a visitare il sito internet della società, introduce nel sito il testo di un romanzo di successo.

Es. (rif. art. 171 bis Legge 22 aprile 1941 n. 633)

Un dirigente tecnico, eludendo i dispositivi di protezione di un programma grafico, ne realizza diverse copie da distribuire ai suoi dipendenti, perché la sua struttura possa risparmiare il costo del programma.

Es. (rif. art. 171 ter Legge 22 aprile 1941 n. 633)

Il dirigente di una società commerciale, all'inaugurazione di un nuovo punto vendita della catena, intrattiene i visitatori diffondendo brani musicali di un noto artista ed eludendo i diritti d'autore.

N) Induzione al mendacio (Art 25 *decies* del Decreto)

²⁴ La stessa Legge 22 aprile 1941 n. 633 (negli articoli dal 12 al 32 *ter*), ha riconosciuto agli autori delle opere: riconosciuti diritti di utilizzazione economica e diritti morali (come la possibilità di vantare la paternità delle opere e la facoltà di opporsi a varianti che possano diminuire la reputazione dell'autore).

Si tratta dell'induzione a non rendere dichiarazioni (o a renderne mendaci), esercitata nei confronti di un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria, qualora le stesse siano utilizzabili in un procedimento penale.

Questa si può realizzare attraverso minacce, violenze o offerte (o promesse) di denaro o altra utilità.

Affinché si configuri il reato in oggetto, l'induzione deve essere esercitata su un soggetto al quale è attribuita, in funzione della veste per la quale è chiamato a rendere dichiarazioni, la facoltà di non rispondere.²⁵

Es.

Un soggetto è imputato in un procedimento penale per aver smaltito rifiuti pericolosi in un'area in cui non era concesso. Il direttore commerciale della società committente, al fine di scongiurare l'incriminazione per reati ambientali, lo convince a sostenere di averlo fatto per conto di un altro soggetto.

O) Reati ambientali (Art 25 *undecies* del Decreto)

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha, mediante l'introduzione dell'art. 25 *undecies* (reati ambientali) al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, determinato l'estensione della *responsabilità amministrativa* delle persone giuridiche anche alla commissione dei reati ambientali.

Appare opportuno evidenziare come assumano particolare rilievo, ai fini della prevenzione della commissione dei reati in esame, i sistemi di gestione ambientale adottati dalle imprese. L'adozione di sistemi di gestione ambientale e l'esistenza di idonee procedure di controllo appaiono strumenti necessari alle imprese per prevenire la commissione di reati ambientali e per scongiurare l'affermazione di responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01.

²⁵ In generale, in un procedimento penale la legge attribuisce la facoltà di non rispondere agli imputati e ad altre categorie di soggetti espressamente individuati quali, ad esempio, i professionisti tenuti al segreto professionale o coloro che sono legati da parentela con gli imputati.

Ed infatti ferma restando la possibilità per le imprese di dotarsi di sistemi di gestione ambientale quali, ad esempio, quelli previsti dalla normativa ISO 14001 richiamati anche dal Regolamento europeo 1221/2009 (noto come EMAS III), si ritiene che ciò che effettivamente rilevi ai fini dell'esenzione da responsabilità sia l'esistenza di procedure di gestione ambientale concretamente idonee a prevenire la commissione dei reati in questione o a dimostrare l'assenza di responsabilità da parte dell'impresa.

Con il citato decreto Legislativo 121/2011 emanato in attuazione delle direttive 2009/123/Ce e 2005/35/Ce, entrato in vigore il 16 agosto 2011, sono state introdotte nel codice penale nuove fattispecie di reato per particolari tipologie di condotte in precedenza non sanzionate quali illeciti penali: gli articoli 727 bis e 733 bis.

L' Art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) prevede che *salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. prevede e punisce la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede fuori dai casi consentiti esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;

L'Art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) prevede che *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro"*

Le sanzioni applicabili di cui ai citati articoli sono aumentate fino a 250 volte se responsabile delle violazioni è un ente.

Ed ancora in tema di reati ambientali viene prevista la responsabilità delle persone giuridiche nel caso di commissione di altre fattispecie di reato quali ad esempio:

- lo scarico di acque reflue industriali inquinanti previsto dall'art. 137 D.Lgs.152/2006 (Codice dell'ambiente);
- scarichi sul suolo (art. 103 D. Lgs 152/2006);
- scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.Lgs 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006) e conseguente mancata bonifica siti (art. 257 D.Lgs 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs n152/2006);
- traffico illecito di rifiuti, (art. 259 D.Lgs 152/2006), fattispecie questa di difficile verifica nelle aziende di trasporto pubblico locale;
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs 152/2006);
- violazione degli obblighi del Sistri (art 260 bis D.Lgs 152/2006).

Per ciò che concerne il Sistri – sistema di tracciabilità dei rifiuti- sono state negli ultimi anni emanate diverse disposizioni al fine di garantire l'adozione da parte delle imprese di sistemi di tracciabilità dei rifiuti. La disciplina del cosiddetto "SISTRI" è contenuta nel Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, al quale si rinvia integralmente per l'individuazione degli obblighi facenti capo alle imprese e relative tempistiche.

Capitolo 3

AREA ESERCIZIO

Nell'area Esercizio rientrano le attività relative all'acquisizione dei servizi di trasporto ed alla gestione dei rapporti contrattuali con i clienti acquisiti. Nell'area rientrano, altresì, le attività accessorie al servizio di trasporto espletate nei confronti dell'utente finale.

Nella tabella sono riportati i principali processi riconducibili all'area considerata, con evidenza di quelli contenenti attività ritenute sensibili.

Gestione dei rapporti negoziali con enti pubblici per i servizi di TPL
Rapporti con enti locali propedeutici all'indizione delle gare per il trasporto pubblico
Partecipazioni a gare
Stipula dei contratti di servizio con enti locali
Attività connesse alla gestione delle licenze e dei contratti di servizio
Rendicontazione Km percorsi per servizi di TPL
Rendicontazione degli standard qualitativi minimi del servizio
Predisposizione di altre informative per enti pubblici committenti finalizzati alla certificazione del servizio
Gestione adeguamenti delle politiche di trasporto, tariffarie e dei corrispettivi (rispetto agli accordi contrattuali)
Assistenza alle verifiche degli enti pubblici sulla gestione del servizio
Prestazione di servizi
Vendita del servizio di TPL
Vendita spazi pubblicitari
Controllo del servizio
Verifiche della qualità del servizio
Controllo sugli autisti
Controllo sul possesso dei titoli di viaggio
Gestione delle sanzioni amministrative
Gestione degli oggetti smarriti
Controllo sulle biglietterie/Punti di vendita
Gestione titoli di viaggio
Caratterizzazione e stampa dei titoli
Vendita diretta/indiretta dei titoli di viaggio
Rapporti con terzi inerenti la gestione dei titoli di viaggio
Gestione di biglietterie e punti di vendita

Di seguito, sono considerati i rischi di reato individuati ed i controlli esistenti ritenuti in grado di mitigarli.

Nell'allegato al capitolo sono riportati gli estremi formali dei controlli esistenti.

1. I processi a rischio di reato contro la P.A.

1.1 I rischi di reato

La gestione dei rapporti negoziali con gli enti pubblici, la prestazione di servizi e la gestione dei titoli di viaggio sono esposti a diversi rischi di reato contro la P.A.

In primo luogo, tutti i processi sopra elencati sono esposti ai rischi di captazione abusiva e truffa ai danni dell'operatore pubblico.

Infatti, qualora l'affidatario del servizio di trasporto sia una PA, o il servizio sia comunque sovvenzionato con contributi pubblici, la società è tenuta a fornire documenti o informazioni dai quali può dipendere (in tutto o in parte) l'acquisizione del servizio di trasporto o la corresponsione di contributi per i servizi erogati.

Inoltre, la gestione dei rapporti negoziali con gli enti e la prestazione di servizi sono esposti al rischio di corruzione, vista la necessità di intrattenere rapporti con esponenti della PA.

1.2 Le misure di prevenzione

- **Sistema organizzativo**

I processi di natura commerciale, sebbene i poteri di rappresentanza siano prerogativa del Presidente del Consiglio di Gestione, vengono di volta in volta delegati dal Consiglio di Gestione al Direttore Generale essendo curati da articolazioni organizzative a riporto di quest'ultimo con il coordinamento funzionale da parte del Settore Esercizio.

Inoltre, il settore Esercizio è responsabile dello sviluppo di iniziative commerciali in nuove aree di mercato, non presidiate dalle direzioni di Struttura.

- Sistema autorizzativo

Con riferimento ai rapporti con gli Enti Pubblici le deleghe conferite di volta in volta al Direttore generale prevedono la responsabilità di quest'ultimo con obbligo di rendiconto.

- Sistema informativo

- Le articolazioni operative territoriali rilevano i dati di natura gestionale su applicativi informatizzati²⁶.

Le informazioni di natura gestionale necessarie alla rendicontazione agli enti, anche a fini di fatturazione dei servizi resi, sono automaticamente estraibili dal sistema, consentendo di incrociare dati di natura commerciale e dati di natura industriale.

- Principi e valori etici

Il Codice Etico (par. 3.5), oltre a considerare l'integrità quale elemento del patrimonio aziendale, vieta comportamenti dai quali possa derivare un ingiusto profitto alla Società, a danno dello stato o di altro ente pubblico.

Inoltre (al par. 4.5) nel disciplinare i rapporti con le istituzioni e la P.A., esprime divieti specifici, come il divieto di produrre documenti e/o dati falsi (o alterati) e di omettere informazioni dovute.

2. I processi a rischio di reati di falso nummario

2.1 I rischi di reato

²⁶ Attualmente i km percorsi e gli altri dati di natura gestionale (carburante consumato da ciascun mezzo, ore lavorate da mezzi e personale ecc) sono rilevati da sistemi in dotazione al Personale di Movimento e registrati sulla piattaforma applicativa residente sul sistema AS 400. I due sistemi si interfacciano consentendo l'analisi ed il confronto dei dati.

La gestione dei titoli di viaggio è esposta a rischi di falso nummario, soprattutto per quelle condotte che possano favorire la messa in circolazione di monete falsificate.

Infatti, il processo in esame comprende attività che prevedono il maneggio di danaro contante, che consentirebbero di immettere sul mercato denaro contraffatto.

In merito, va chiarito che l'illecito si realizza non solo con l'immissione in circolazione di banconote contraffatte consapevolmente acquisite come tali, ma anche con la spendita di monete false ricevute in buona fede, al solo fine di evitare una perdita pari al valore delle banconote false (ingenuamente incassate).

2.2 Le misure di prevenzione

Rispetto ai rischi sopra indicati sono ritenute utili tutte le misure di prevenzione precedentemente descritte nel punto 1.2, con riferimento ai rischi di reato contro la P.A nell'area esercizio.

Il Codice Etico peraltro, considera l'integrità quale principio fondamentale della cultura aziendale, da rispettare attraverso l'applicazione della legge ed attraverso comportamenti etici e morali in ogni circostanza.

3 I processi a rischio di altri reati

3.1 I rischi di reato

Il servizio di trasporto permette di realizzare una serie di reati appartenenti a diverse categorie.

Attraverso tale servizio potrebbero compiersi il traffico di stupefacenti (rientranti nella categoria dei delitti di criminalità organizzata), la tratta di persone (collocabili tra i delitti contro la personalità individuale), il contrabbando di tabacchi o traffico di migranti, (collocabili tra i reati transnazionali).

3.2 Le misure di prevenzione

Rispetto ai rischi sopra indicati sono efficaci tutte le misure di prevenzione precedentemente descritte nei punti 1.2 e 2.2, con riferimento ai rischi di reati contro la P.A e di falso nummario.

Di seguito, sono riportate ulteriori cautele segnatamente efficaci rispetto alle ipotesi oggetto del presente paragrafo.

- Sistema Organizzativo

Le opportunità commerciali e la successiva attuazione degli accordi presi sono gestiti da articolazioni differenziate a riporto del Direttore Generale.

- Sistema di norme

Le norme sull'erogazione del servizio di trasporto prevedono la rendicontazione, su appositi registri, dei dati relativi ai servizi effettuati (tragitto percorso, carburante consumato ecc..).

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile della Direzione Esercizio e produzione nell'informativa periodica di cui all'appendice generale segnaleranno, per i processi di competenza:

- il numero di contratti stipulati per servizi di trasporto acquisiti, per importi pari o superiori a € 387.000, affidati da enti pubblici senza pubblicazione di un bando di gara;
- il numero di contratti stipulati per servizi di trasporto acquisiti, per importi pari o superiori a € 20.000 e inferiori a € 387.000, affidati da enti pubblici senza consultazioni di mercato;
- il numero di contratti di servizi di trasporto affidati alla società da enti pubblici, per importo inferiore a € 20.000;
- una scheda riepilogativa di eventuali contestazioni mosse da enti pubblici affidanti in merito a dati, informazioni o documenti forniti dalla società in fase precontrattuale o contrattuale;
- gli esiti di eventuali controlli esercitati da enti pubblici che hanno affidato il servizio;
- gli esiti di ogni attività, eventualmente svolta, ritenuta utile alla prevenzione o all'individuazione di qualsiasi illecito contemplato nel decreto.

Per adempiere ai suoi obblighi informativi, il responsabile della Direzione Esercizio ottiene in tempo utile le necessarie informazioni dai direttori di Struttura.

Il Direttore dell'Esercizio riferirà, con immediatezza a prescindere dalla informativa periodica di cui sopra, ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal decreto, commessi da soggetti che abbiano rapporti qualificati con la Società.

Il Direttore del Settore tecnico ed engineering, ed il Direttore del settore Economico e finanziario, nell'informativa periodica cui sono tenuti – di cui all'appendice generale – informeranno circa le variazioni nell'architettura dei sistemi informativi ritenute in grado di alterare l'attuale livello di prevenzione dei reati nell'area degli acquisti e degli investimenti.

Gli obblighi informativi di ciascun responsabile – salvo eccezioni – non possono essere dedotti da quanto riportato in un capitolo del testo e sono ricostruiti nell'appendice generale del documento.

Capitolo 4

AREA dei PROCESSI TECNICI

L'area tecnica accoglie le attività finalizzate ad assicurare il mantenimento in efficienza degli impianti e del parco veicoli, ivi comprese le attività connesse al magazzino ricambi.

Nella tabella sono illustrati i principali processi riconducibili all'area considerata, con evidenza di quelli contenenti attività sensibili.

Manutenzione
Pianificazione interventi di manutenzione preventiva ciclica
Pianificazione interventi di manutenzione non ciclica
Esecuzione interventi manutenzione interna
Magazzino ricambi
Ricevimento merci
Distribuzione di ricambi
Contabilità di magazzino
Gestione del carburante
Gestione delle consegne
Gestione del deposito
Gestione degli impieghi
Adempimenti amministrativi connessi al parco automezzi
Gestione delle licenze
Gestione immatricolazione e revisione mezzi
Gestione assicurazioni e sinistri
Gestione delle infrastrutture e attrezzature
Gestione attrezzature e apparecchiature d'officina
Gestione infrastrutture ed impianti

Di seguito sono considerati i rischi di reato ed i controlli in grado di mitigarli.

Gli estremi formali dei controlli esistenti sono riportati nell'allegato al presente capitolo.

1. I rischi di reato

Sia la gestione del carburante sia la gestione degli adempimenti amministrativi connessi al parco automezzi risultano esposti ai rischi di corruzione e di captazioni abusive (e truffe) ai danni dell'operatore pubblico.

Nella gestione del carburante, i rischi principali derivano dal fatto che quello impiegato nel trasporto pubblico gode di agevolazioni fiscali, consistenti nella restituzione di parte delle accise pagate al momento dell'acquisto.

Tuttavia AST SpA acquista per la quasi totalità carburante per autotrazione, con l'eccezione di un esiguo quantitativo di gasolio utilizzato, attualmente, per l'impianto di riscaldamento esistente presso la Struttura Territoriale di Catania.

Pertanto il rischio di reato connesso alla restituzione delle accise pagate sul carburante risulta pressoché inesistente considerata la l'esiguità di gasolio utilizzato per fini diversi dall'autotrazione.

Quanto agli adempimenti amministrativi connessi al parco automezzi, questi richiedono dichiarazioni sulle caratteristiche della società o degli automezzi. Ne discende quindi la possibilità di dichiarazioni non veritiere, e quindi di truffa.

Per entrambi i processi evidenziati, va considerato anche il rischio di corruzione, vista la possibilità di intrattenere rapporti con autorità pubbliche, anche se limitatamente ad aspetti segnatamente tecnici.

2. Le misure di prevenzione

- **Sistema organizzativo**

I processi dell'area, in quanto strettamente funzionali alla produzione del servizio, sono affidati alla competenza di ciascuna direzione di Struttura, ove è individuata una articolazione tecnica a riporto del Dirigente il Settore Tecnico ed Engineering.

Con specifico riferimento al recupero delle accise sui carburanti utilizzati per il trasporto pubblico, questo vede la partecipazione della direzione amministrativa di sede centrale, responsabile del

consolidamento dei dati (provenienti dalle aree tecniche) e della rendicontazione agli enti interessati.

- Sistema autorizzativo

La rappresentanza della società di fronte ai terzi (e quindi anche alla P.A.) spetta solo ai soggetti dotati del relativo potere conferito con procura notarile.

Presso le direzioni di struttura il potere di firma di atti, documenti, o dichiarazioni destinati a terzi è prerogativa del direttore di struttura

- Sistema di pianificazione e controllo

Il controllo di gestione, che elabora e mette a confronto dati ed informazioni (gestionali) provenienti dalle strutture territoriali della società, potrebbe intercettare eventuali anomalie nella rendicontazione del carburante per il quale è accordato un beneficio fiscale (quello impiegato nei servizi di trasporto pubblico).

- Sistema informativo

Il sistema informativo utilizzato in azienda²⁷ è dotato di un applicativo utilizzato dalle articolazioni tecniche di ciascuna direzione di struttura per la rendicontazione degli impieghi di carburante.

Il sistema, consentendo l'individuazione del carburante impiegato per il trasporto pubblico²⁸, è utilizzato dalla Direzione Amministrativa centrale, a garanzia della corretta estrazione delle informazioni a supporto delle richieste di rimborso delle accise.

Inoltre, tutti i flussi informativi di natura gestionale prodotti dalle aree operative delle sedi territoriali (consumo carburante, chilometri percorsi da mezzi, ore lavorate ecc.) sono consolidati sulla piattaforma applicativa aziendale, che realizza una significativa forma di trasparenza. Infatti, questo sistema consente il confronto tra dati, utile alla verifica della loro attendibilità.

²⁷ Attualmente l'azienda utilizza la piattaforma AS/400 IBM.

²⁸ Il carburante utilizzato per il TPL è rilevabile in quanto i mezzi adibiti a tale servizio sono dotati di matricole identificative distinte da quelle di mezzi utilizzati per altri servizi. Di conseguenza, il consumo di carburante per TPL è facilmente determinabile attraverso l'estrazione, dal sistema nel quale sono rilevati i rifornimenti dei mezzi, dei rifornimenti effettuati da quelli con matricola identificativa del servizio di TPL.

- Principi e valori etici

Il Codice Etico oltre a considerare l'integrità quale elemento del patrimonio aziendale vieta comportamenti dai quali possa derivare un ingiusto profitto alla Società, a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Inoltre nel disciplinare i rapporti con le istituzioni e la P.A., precisa che tali rapporti non debbano essere fondati su promesse, elargizioni di denaro concessioni di beni in natura, per promuovere l'attività dell'Azienda per difendere le sue posizioni di mercato.

È inoltre esplicito il divieto di produrre documenti e/o dati falsi (o alterati) e di omettere informazioni dovute.

3. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Direttore Generale, nell'informativa periodica di cui all'appendice generale, indicherà:

- variazioni organizzative e nella normativa aziendale ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello;
- variazioni significative nelle attività, o nella gestione delle attività, tali da incidere sull'efficacia del Modello;
- situazioni di riscontrata deviazione dalla normativa aziendale richiamata dal presente documento, o comunque attuata in osservanza dello stesso.

Il Direttore Amministrativo (Settore Economico e Finanziario), nell'informativa periodica di cui all'appendice generale, indicherà:

- gli esiti di eventuali ispezioni da parte di autorità pubbliche di controllo (Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione c.d. UTIF, GdF ecc.) relativamente alla gestione del carburante;
- gli esiti di eventuali controlli posti in essere su rendicontazioni anomale di carburante per TPL;
- gli esiti di ogni altra attività, eventualmente svolta, ritenuta utile alla prevenzione o all'individuazione di qualsiasi illecito contemplato nel decreto.

Per adempiere agli obblighi informativi di cui sopra, lo stesso otterrà le informazioni necessarie, in tempo utile, dai direttori delle Strutture territoriali.

Inoltre, nell'informativa periodica cui è tenuto – di cui all'appendice generale - informerà circa le variazioni nell'architettura dei sistemi informativi ritenute in grado di alterare l'attuale livello di prevenzione dei reati nell'area degli acquisti e degli investimenti.

Inoltre, riferirà con immediatezza, a prescindere dall'informativa periodica, ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal decreto (o a comportamenti ad essi strumentali) commessi da soggetti che abbiano rapporti qualificati con la società.

Gli obblighi informativi di ciascun responsabile – salvo eccezioni – non possono essere dedotti da quanto riportato in un capitolo del testo e sono ricostruiti nell'appendice generale del documento.

Capitolo 5

AREA degli ACQUISTI e degli INVESTIMENTI

Nell'area degli acquisti rientrano le attività di pianificazione dei fabbisogni, di definizione delle modalità di consultazione del mercato e di scelta dei contraenti, cui segue la gestione del contratto in fase esecutiva.

Nella tabella, sono riportati i principali processi riconducibili all'area considerata, con evidenza di quelli contenenti attività ritenute sensibili.

Definizione strategie di acquisto
Analisi di mercato
Individuazione dei procedimenti di acquisto per tipologia di fabbisogno
Definizione dei fabbisogni di acquisto (settore di competenza)
Gestione procedimenti di acquisto e di investimento
Consultazione delle imprese
Valutazione delle offerte
Affidamento
Stipula dei contratti
Gestione dei contratti in fase esecutiva :settore che ha proposto il contratto
Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro Settore Tecnico cui riferisce il Rsspp

Di seguito, sono considerati i rischi di reato individuati ed i controlli esistenti ritenuti in grado di mitigarli.

Nell'allegato al capitolo sono riportati gli estremi formali dei controlli esistenti.

1. I processi a rischio di reati contro la P.A.

1.1 I rischi di reato

Sia i procedimenti di acquisto e di investimento sia la gestione delle ulteriori attività peculiari degli investimenti sono esposti ai rischi di reato contro la P.A.

In primo luogo, sono esposti al rischio di corruzione perché si prestano a creare la provvista di lusinghe a pubblici funzionari che hanno rapporti con la società.

Inoltre, il fatto che in queste attività il personale di AST possa interagire con privati in veste di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblici servizi), impone riflessioni ulteriori.

Questo rende possibile il caso in cui il personale della Società assuma il ruolo di soggetto “corrotto”, non di “corruttore” (come nel caso precedentemente descritto).

Infatti, in prima analisi, si potrebbe pensare che, se un dipendente della società venisse corrotto in un acquisto, egli accetterebbe un’indebita utilità solo a titolo personale, per disattendere la legge ed i suoi doveri d’istituto, con verosimile pregiudizio (più che vantaggio) degli interessi societari.

Tale analisi, tuttavia, assume che le disposizioni di legge coincidano sempre con il perseguimento degli interessi della società, mentre questo non è sempre vero: potrebbe accadere che disattendere la legge sui contratti pubblici permetta di conseguire economie di spesa²⁹.

Il caso da ultimo descritto potrebbe addirittura declinarsi in “concussivo” qualora al privato sia imposta una forma di compiacenza rispetto alla violazione di legge, dalla quale deriverebbe vantaggio per la società.

In aggiunta alle ipotesi corruttive e concussive sopra descritte, in entrambi i processi evidenziati è ipotizzabile anche il rischio di malversazione, ossia di distrazione di denaro pubblico dal fine cui è destinato.

1.2 Le misure di prevenzione

- Sistema organizzativo

Le attività riconducibili al processo sono in parte di competenza della struttura di acquisto centralizzata, in parte di competenza delle direzioni territoriali della società.

²⁹ Ad esempio, in un affidamento di lavori, un ribasso sugli oneri della sicurezza – vietato dalla legge - potrebbe individuare un vantaggio della società (almeno nell’immediato).

La prima cura gli investimenti e le grandi forniture, oltre agli altri acquisti che rispondono alle esigenze delle strutture di sede centrale.

Le sedi territoriali, ad oggi, curano l'acquisto di materiali di consumo, di servizi (in particolar modo di manutenzione) e di attrezzature ed apparecchiature per la manutenzione dei mezzi nei limiti del Regolamento Aziendale, e avvalendosi dell'albo aziendale dei fornitori sempre sotto il controllo del Settore competente della Direzione Generale

La struttura di acquisto centralizzata, per assicurare uniformità, trasparenza ed efficienza alla gestione, definisce politiche e strategie, anche per gli acquisti effettuati presso le sedi territoriali.

La società adotta un sistema centralizzato, attendibile, di rubricazione dei contratti stipulati (da chiunque) in nome e per conto di AST.

Nella rubrica, oltre all'oggetto del contratto, all'importo e al contraente, è data evidenza della procedura adottata per scegliere il contraente e della normativa cui la procedura si è conformata (regime giuridico dell'affidamento).

La rubrica dei contratti, tra le altre cose, individua prevenzione anche rispetto ai reati colposi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che, inficiano anche il processo degli acquisti.

- Sistema autorizzativo

Gli acquisti di beni e servizi possono essere effettuati dal Direttore Generale giusta delega di poteri da parte del Consiglio di Gestione, ovvero dal medesimo Direttore Generale e/o dai Dirigenti di Struttura ai sensi del regolamento aziendale per gli appalti sotto soglia.

Le eventuali procure conferite definiscono (qualitativamente) i beni e servizi che possono essere acquistati e precisano (quantitativamente) gli importi massimi spendibili per le diverse utilità cui sono riferite.

- Sistema di norme

In tema di acquisizione di beni e servizi dal mercato, l'Azienda, operante nel territorio della Regione Sicilia, adotta le procedure

previste dal c.d. codice degli appalti così come integrato e/o recepito con modificazioni con leggi Regionali.

Questa normativa fornisce indicazioni sulle procedure di scelta del contraente cui conformarsi nei diversi casi e disciplina le modalità di gestione dell'attività negoziale.

Nello stesso impianto di norme, sono considerate le verifiche dovute sui requisiti dei contraenti (anche, se del caso, ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Inoltre AST S.p.A utilizza il sistema dell'evidenza pubblica per la gestione dell'albo dei legali esterni di fiducia nonché per la scelta di altri professionisti cui affidare incarichi.

Le norme aziendali riguardano anche il sistema di qualificazione dei fornitori e i controlli da effettuare in fase di accettazione dei beni acquistati.

In particolare, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati del controllo delle forniture, secondo modalità definite per categoria di beni o servizi acquisiti (autobus, materiali di ricambio e di consumo e lavorazioni presso fornitori). Inoltre, sono disciplinati i controlli sui fornitori dei servizi di manutenzione (di autobus o parti di essi).

Sul tema, infine, va richiamata la disciplina delle attività manutentive, che precisa anche le modalità di programmazione e gestione dei fabbisogni. I documenti prodotti in osservanza della norma richiamata garantiscono tracciabilità delle decisioni manutentive e dell'eventuale ricorso a fornitori esterni per la loro esecuzione.

- Sistema di pianificazione e controllo

Le attività di pianificazione aziendale si esprimono anche a livello di acquisti e investimenti.

Il monitoraggio sulla gestione delle risorse aziendali, quando attuato attraverso gli strumenti del controllo di gestione, consente di individuare impieghi di risorse significativamente difforni da quelli programmati, che potrebbero sottendere impieghi di denaro pubblico per fini diversi da quelli cui era destinato.

- Sistema informativo

La società è dotata di un sistema informativo di gestione delle scorte, che fornisce informazioni utili a pianificare in materia unitaria le esigenze di acquisto (soprattutto di ricambi e materiali di consumo).

- Principi e valori etici

Il Codice Etico richiama il principio di integrità anche nei rapporti con fornitori e collaboratori.

In tema di rapporti con le istituzioni e la P.A., il Codice Etico vieta di promettere o concedere favoritismi nella scelta di fornitori di beni e servizi. Vieta anche i rapporti con enti pubblici fondati su elargizioni di denaro o altra utilità, precisando che tale divieto non debba essere aggirato, *surrettiziamente*, attraverso l'affidamento di incarichi di consulenza o personali.

2. I processi a rischio di altri reati

2.1 I rischi di reato

La gestione dei procedimenti di acquisto e di investimento è esposta al rischio di ricettazione e di impiego di beni di provenienza illecita.

Tale evenienza è ipotizzabile in quanto, per taluni beni impiegati (quali ricambi per mezzi di trasporto, materiale di consumo per manutenzioni ecc.), è pensabile una cospicua offerta di provenienza illecita.

Ne consegue che un dipendente della società potrebbe consapevolmente acquistare (o utilizzare) un bene di provenienza illecita al fine di avvantaggiare la società del minor costo di acquisto.

A ben guardare, oltre alla descritta ipotesi di “acquisto” di beni di provenienza illecita, è pensabile anche l'ipotesi di “impiego” di beni di provenienza illecita, soprattutto nelle attività manutentive³⁰.

Infine, nelle attività di acquisto ed investimento, sono individuabili anche i rischi di reato in materia di sicurezza sul lavoro.

³⁰ Questo rischio, a rigore, andrebbe ricondotto ai processi di natura tecnica. Viene tuttavia considerato in questa sede poiché, ai fini della realizzazione del reato, risulta comunque preminente l'acquisizione rispetto all'utilizzo in senso materiale.

La legge, infatti, in caso di lavori o servizi affidati all'esterno prevede una serie di adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (in capo al committente).

Egli, a titolo esemplificativo, deve verificare i requisiti del contraente e dei sub-contraenti. Deve comunicare i rischi connessi alle prestazioni da rendere; in alcuni casi deve promuovere la redazione del DUVRI (documento unico dei rischi da interferenza); in altre situazioni deve redigere un Piano Operativo della Sicurezza..

Qualora gli adempimenti dovuti siano omessi, AST compierebbe le violazioni di legge che individuano il presupposto di possibili sanzioni, anche in caso di Infortuni occorsi ai lavoratori del suo contraente.

2.2 Le misure di prevenzione

Rispetto ai rischi di reato sopra indicati sono efficaci tutte le misure di prevenzione con riferimento ai rischi di reato contro la P.A.

Di seguito sono riportate ulteriori cautele segnatamente efficaci rispetto alle ipotesi oggetto del presente paragrafo.

- Sistema di norme

La società ha disciplinato la identificazione e gestione dei beni (e servizi) aziendali.

Tale disciplina prevede l'etichettatura e la successiva inventariazione dei beni tangibili, apponendo un codice su ciascun bene inventariato o utilizzando il codice identificativo (c.d. *serial number*) apposto dal fabbricante.

Inoltre, in materia di adempimenti connessi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si rimanda *infra* nel capitolo 11 "Gestione della Salute e della sicurezza dei lavoratori".

Questo, tra le altre cose, prevede un sistema di verifica degli adempimenti di cui sopra.

- Principi e valori etici

Il Codice Etico richiama la responsabilità negli affari, improntando i comportamenti ai principi di legalità e trasparenza.

3. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il responsabile della struttura organizzativa Stazione Appaltante nell'informativa periodica di cui all'appendice generale, con riferimento ai processi di sua competenza avente ad oggetto:

- variazioni organizzative e nella normativa aziendale ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello;
- variazioni significative nelle attività o nella gestione delle attività, tali da incidere sull'efficacia del Modello;
- gli esiti di ogni attività svolta ritenuta utile a prevenire o individuare le ipotesi di illecito di cui al Decreto;
- situazioni di riscontrata deviazione dalla normativa aziendale richiamata dal presente documento, o comunque attuata in osservanza dello stesso.

Nel rapporto periodico, lo stesso responsabile avrà cura di indicare:

- numero di contratti di lavori affidati dalla società per importi inferiori ad €. 4.845.000;
- numero di acquisti (di beni e servizi) per importi pari o superiori ad €. 387.000, effettuati dalla Società senza pubblicazione di un bando di gara;
- numero di acquisti (di beni e servizi), per importi pari o superiori ad €. 20.000 ed inferiori ad €. 387.000 effettuati dalla Società senza consultazioni di mercato;
- numero di acquisti (di beni e servizi) effettuati dalla società per importo inferiore ad €. 20.000;
- l'elenco dei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e/o dei verbali di comunicazione dei rischi connessi allo svolgimento delle prestazioni appaltate, predisposti per le imprese appaltatrici;
- l'elenco dei piani operativi della sicurezza relativi ad opere appaltate, da realizzare con cantieri mobili e temporanei.

Per adempiere agli obblighi informativi di cui sopra, il responsabile in argomento potrà ottenere, in tempo utile, le necessarie informazioni dai direttori di struttura territoriale.

Il responsabile del settore Ufficio Legale, nell'informativa periodica di cui all'appendice generale, farà un riepilogo degli incarichi conferiti a

legali con i quali siano stati pattuiti onorari superiori a quelli previsti dalle tariffe professionali.

I responsabili richiamati riferiranno con immediatezza, a prescindere dall'informativa periodica, ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal decreto, commessi da soggetti che abbiano rapporti qualificati con la società.

Il Direttore Amministrativo, nell'informativa periodica informerà circa le variazioni nell'architettura dei sistemi informativi ritenute in grado di alterare l'attuale livello di prevenzione dei reati nell'area degli acquisti e degli investimenti.

Gli obblighi informativi di ciascun responsabile – salvo eccezioni – non possono essere dedotti da quanto riportato in un capitolo del testo e sono ricostruiti nell'appendice generale del documento.

Capitolo 6

AREA delle STRATEGIE

L'area delle strategie supporta il vertice societario nelle scelte imprenditoriali strategiche e di mercato, contribuendo allo sviluppo di opportunità commerciali in coerenza con gli indirizzi aziendali

Nell'area, sono inoltre pianificate e gestite le operazioni straordinarie di interesse della Società.

Nella tabella, sono illustrati i processi riconducibili all'area in argomento (cui sono associate le principali attività in cui possono essere scomposti), con evidenza di quelli ritenuti a rischio di reato ex D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "sensibili", o "a rischio di reato").

Strategie di business
Studio del mercato
Individuazione nuove opportunità di business
Ideazione e realizzazione di progetti speciali
Sviluppo di progetti nell'ambito dei Programmi Quadro istituiti dalla Comunità Europea
Studi di sistemi tecnologici innovativi per il monitoraggio e il controllo del servizio
Gestione e negoziazione di operazioni straordinarie

Di seguito, per i processi individuati, sono considerati i rischi di reato ed i controlli ritenuti in grado di mitigarli.

1. Ideazione e realizzazione di progetti speciali

1.1. I rischi di reato

Il processo in esame è stato individuato a rischio di corruzione, vista la necessità di intrattenere rapporti con enti ed istituzioni (nazionali e sovranazionali) per la richiesta di supporto finanziario ai progetti speciali ideati dalla società.

Inoltre, il processo, per sua natura, è esposto anche al rischio di captazioni abusive e truffe ai danni dell'operatore pubblico, qualora per l'ottenimento di agevolazioni o sgravi, si renda necessario dimostrare l'esistenza di determinati requisiti in capo alla società (o caratteristiche del progetto che si intende realizzare).

1.2. Le misure di prevenzione

- **Sistema organizzativo**

I progetti per lo sviluppo di tecnologie innovative, finalizzati alla gestione del servizio erogato, sono curati congiuntamente dal Settore che cura le strategie – Settore Tecnico ed engineering – con la supervisione della Direzione Generale che eventualmente ne approva il contenuto.

- **Sistema autorizzativo**

Le proposte di progetti innovativi nel campo del trasporto, qualora presentate ad enti pubblici per l'ottenimento di sovvenzioni, vedono il corredo di pacchetti informativi realizzati attraverso la partecipazione delle strutture aziendali competenti.

Tali proposte sono quindi sottoscritte dal Direttore Generale, previa approvazione del progetto da parte del CdG della Società.

- **Principi e valori etici**

Il Codice Etico oltre a considerare l'integrità quale elemento del patrimonio aziendale, vieta comportamenti dai quali possa derivare

un ingiusto profitto alla Società, a danno dello stato o di altro ente pubblico.

Inoltre nel disciplinare i rapporti con le istituzioni e la P.A., precisa che tali rapporti non debbano essere fondati su promesse, elargizioni di denaro, concessioni di beni in natura, per promuovere l'attività del Gruppo o per difendere le sue posizioni di mercato.

Infine, è esplicito il divieto di produrre documenti e/o dati falsi (o alterati) e di omettere informazioni dovute.

2. Gestione e negoziazione di operazioni straordinarie

2.1 I rischi di reato

La gestione di operazioni straordinarie è esposta al rischio di corruzione, vista la possibilità che la loro realizzazione comporti la necessità di intrattenere rapporti con esponenti di pubbliche amministrazioni.

Inoltre, il processo è individuato a rischio di abusi di mercato. Infatti, poiché le operazioni straordinarie possono incidere sul prezzo di strumenti finanziari, gli operatori del processo potrebbero diffondere informazioni riservate o false, affinché taluno (come anche la stessa società) possa speculare sulle variazioni di prezzo che sono in grado di provocare.

2.2 Le misure di prevenzione

- **Sistema organizzativo**

La progettazione e la gestione di operazioni straordinarie sono curate attraverso la partecipazione, per le rispettive competenze, della struttura aziendale che formula le strategie e della struttura amministrativa.

Rispetto alle ipotesi di reato che possono essere commesse attraverso lo strumento della comunicazione ufficiale all'esterno, sono pertinenti le modalità con le quali quest'ultima è organizzata, che saranno descritte nel capitolo n. 8, dedicato all'area della comunicazione.

- Sistema autorizzativo

Le deliberazioni attinenti la gestione dell'Impresa e quelle necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ancorché eventualmente di natura straordinaria sono di competenza del Consiglio di Gestione.

Il CdG, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al Presidente ed agli altri membri dell'Organismo, nonché al Direttore Generale.

Al Consiglio di Sorveglianza è riservata la deliberazione in ordine alle operazioni strategiche ed ai Piani industriali e finanziari della Società.

- Principi e valori etici

Il Codice Etico prevede, nella conduzioni degli affari, la massima correttezza e trasparenza, contro ogni fenomeno di corruzione o favoritismo.

Inoltre, richiama il regolare andamento dei mercati finanziari come interesse da tutelare, statuendo il generale divieto di attività fraudolente, tendenti ad alterare la formazione del prezzo di strumenti finanziari sul mercato.

3. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il responsabile del Settore Tecnico ed Engineering nell'informativa periodica di cui all'appendice generale segnalerà, per i processi di competenza:

- variazioni organizzative e nella normativa aziendale ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello;
- variazioni significative nelle attività, o nella gestione delle attività, tali da incidere sull'efficacia del Modello;
- gli esiti di ogni attività svolta, ritenuta utile a prevenire o individuare le ipotesi di illecito di cui al Decreto
- situazioni di riscontrata deviazione dalla normativa aziendale richiamata dal presente documento, o comunque attuata in osservanza dello stesso.

Per adempiere agli obblighi informativi di cui sopra, il responsabile in argomento potrà ottenere, in tempo utile, le necessarie informazioni dai direttori delle Strutture Territoriali.

Lo stesso responsabile, inoltre, riferirà con immediatezza, a prescindere dall'informativa periodica, ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal decreto (o a comportamenti ad essi strumentali) commessi da soggetti che abbiano rapporti qualificati con la società.

Gli obblighi informativi di ciascun responsabile – salvo eccezioni – non possono essere dedotti da quanto riportato in un capitolo del testo e sono ricostruiti nell'appendice generale del documento.

Capitolo 7

AREA AMMINISTRATIVA

Nell'area rientra la gestione amministrativa e finanziaria della società, la predisposizione dell'informativa economica e la cura degli obblighi fiscali.

Nella tabella sono riportati i principali processi individuabili, con evidenza di quelli contenenti attività sensibili.

Pianificazione e controllo
Pianificazione dei fabbisogni
Elaborazione del Piano pluriennale
Elaborazione del budget annuale e riprevisioni periodiche
Controllo di gestione
Gestione informativa relativa andamento budget
Amministrazione
Gestione delle contabilità elementari
Gestione dei flussi che alimentano la contabilità generale
Rilevamento contabile dei fatti di gestione (anche contabilità separate per ATI/Consorti)
Redazione bilancio e rendicontazioni infrannuali
Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con le Società di Revisione esterna
Gestione dei servizi amministrativi per conto dei consorzi
Gestione fiscale
Gestione degli adempimenti fiscali e tributari (più gestione rimborsi e istanze con AF)
Rappresentanza e assistenza dell'azienda presso l'AF e giurisdizionale
Gestione finanziaria
Negoziati con enti pubblici per finanziamenti anche agevolati e/o a fondo perduto
Rapporti con gli enti in relazione al monitoraggio esecuzione progetti finanziati
Gestione partecipazioni in società emittenti titoli quotati
Operazioni di ottimizzazione impieghi (es.: pronti contro termine)
Gestione dei rapporti con autorità di controllo dei mercati finanziari
Gestione di finanziamenti pubblici per conto di consorzi e società consortili
Gestione della tesoreria
Operazioni strutturate (es.: cessione/cartolarizzazione di crediti fiscali etc..)
Operazioni di gestione di strumenti finanziari per conto proprio (es.: interest rate swaps)
Operazioni di negoziazione di strumenti finanziari per conto di terzi
Pianificazione e controllo flussi finanziari
Riscossioni e pagamenti

Il processo *Amministrazione*, che esprime le attività finalizzate alla predisposizione dell'informativa finanziaria ed economica della società, non è stato tuttavia evidenziato a rischio di reati societari, come il cd "falso in bilancio" o il cd "falso in prospetto".

L'OdV di AST ha certamente esaminato questa tradizionale associazione, ma ha concluso che non è corretta.

I reati societari sono “*reati propri*”,³¹ potendosi realizzare unicamente attraverso il comportamento doloso da parte di soggetti tassativamente indicati dalla legge (quali *amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e società di revisione*).

Questi soggetti vanno considerati come organi di governo aziendale, che operano al di sopra (e non all'interno) dei processi amministrativi.

Pertanto, i reati societari che possono essere commessi unicamente dal vertice (sovente indicati come “reati di vertice”), saranno trattati in un capitolo dedicato, che prescinde dall'uno o dall'altro processo aziendale.

Di seguito, sono considerati i rischi di reato (ed i controlli ritenuti in grado di mitigarli) che possono essere compiuti nell'ambito dei processi amministrativi.

1. Amministrazione

1.1 I rischi di reato

Talvolta, nei contratti per il servizio di trasporto pubblico affidati dagli enti, la parte del contributo che l'ente pubblico deve corrispondere è determinata sulla base dei risultati economici del servizio affidato.

Pertanto, visto che l'informativa sull'andamento economico e finanziario della società risulta dai processi amministrativi, negli stessi è ravvisabile il rischio di captazione abusiva e truffa ai danni della PA.

1.2 Le misure di prevenzione

- Sistema organizzativo

³¹ Fanno eccezione a tale definizione i reati di aggio e di illecita influenza sull'assemblea, anch'essi richiamati dall'art. 25 *ter* del Decreto, ma che si differenziano dagli altri reati societari in quanto possono essere commessi da chiunque. Il reato di aggio è stato trattato nei capitoli relativi ai processi a rischio di abusi di mercato, in quanto ad essi ricondotto per analogia di condotta. Il reato di illecita influenza sull'assemblea è stato trattato nell'area legale, nell'ambito delle attività di segreteria degli organi societari.

In AST, la gestione amministrativa è di esclusiva competenza di una struttura dedicata, a diretto riporto del vertice aziendale, costituita da personale dotato di adeguata formazione ed esperienza.

A tale struttura fanno capo, funzionalmente, articolazioni amministrative dislocate presso le sedi delle Strutture Territoriali, responsabili della rilevazione contabile dei fatti di gestione di competenza territoriale.

La Direzione Generale consolida i dati di provenienza territoriale ed elabora le situazioni contabili annuali ed infrannuali.

- Sistema di pianificazione e controllo

Attraverso lo strumento del controllo di gestione, che mette a confronto situazioni previsionali e consuntive, potrebbero essere intercettati scostamenti anomali connessi a rilevazioni contabili non fedeli alla realtà.

- Sistema informativo

La rilevazione dei fatti di gestione e l'elaborazione delle situazioni contabili periodiche è assistita da un sistema informativo³², utilizzato dalla Direzione Generale.

Il sistema assicura l'osservanza delle norme in materia nonché la tracciabilità delle operazioni.

Inoltre, il sistema contabile interfaccia con l'applicativo informatico AS/400 utilizzato per la rendicontazione dei flussi informativi di natura gestionale prodotti dalle Strutture territoriali.

Questo consente di automatizzare l'acquisizione dei dati in sede centrale e la successiva analisi degli stessi.

- Istituti di vigilanza e garanzia

La gestione degli adempimenti amministrativo/contabili subisce direttamente o indirettamente il controllo di diversi organismi, interni o esterni all'impresa, per i profili di relativa competenza.

Alcuni di questi sono imposti dalla legge (come il Collegio Sindacale), altri sono stati istituiti per volontà degli amministratori

³² Attualmente l'azienda utilizza la piattaforma AS/400 IBM ma è in corso di realizzazione l'implementazione del più moderno sistema SAP.

(come la società incaricata della revisione, nei casi in cui il loro intervento non sia obbligatorio).

Principi e valori etici

Il Codice Etico oltre a considerare l'integrità quale elemento del patrimonio aziendale, vieta comportamenti dai quali possa derivare un ingiusto profitto alla Società, a danno dello stato o di altro ente pubblico.

Lo stesso Codice invita gli organi sociali, il *management* ed il personale dipendente alla trasparenza e alla conformità alla legge, nelle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.

Infine nel disciplinare i rapporti con le istituzioni e la P.A., esprime divieti specifici, come il divieto di produrre documenti e/o dati falsi (o alterati) e di omettere informazioni dovute.

2. Gestione fiscale

2.1 I rischi di reato

Alla gestione fiscale si accompagna il rilascio di dichiarazioni ufficiali relative a caratteristiche economiche e patrimoniali della società, che rendono possibile l'ipotesi di truffa ai danni dell'operatore pubblico³³.

Alla gestione fiscale, inoltre, che comprende il rapporto con l'amministrazione finanziaria dello Stato, sono associabili le ipotesi corruttive.

Infine, in tema di gestione fiscale, è necessario riferirsi anche alla "frode informatica in danno di un ente pubblico". Essendo il reato nella fattispecie eseguito mediante mezzo informatico verrà trattato più

³³ A ben guardare, quando le dichiarazioni sono funzionali solo alla commisurazione di tributi, le truffe potrebbero essere rubricate come frodi fiscali, che non sono contemplate dal decreto.

Tuttavia, nella gestione fiscale, non sembra possibile escludere completamente l'ipotesi di truffa ai danni dell'operatore pubblico (di cui al D. Lgs n. 231/2001) perché è troppo sottile la differenza tra l'artificio finalizzato a pagare un tributo inferiore al dovuto (che conduce alla frode fiscale) e l'artificio che finalizzato ad utilità di natura diversa (che conduce alla truffa di cui al D. Lgs n. 231/2001).

diffusamente *infra* allorquando nel modello ci si occuperà di reati informatici.

2.2 Le misure di prevenzione

- Sistema organizzativo

In AST, gli adempimenti di natura fiscale e contributiva sono di competenza di una struttura dedicata, a diretto riporto del vertice aziendale, costituita da personale dotato di adeguata formazione ed esperienza.

I flussi informativi necessari agli adempimenti di cui sopra sono informatizzati e trasmessi dalle Strutture territoriali all'Ufficio economico-finanziario della Direzione Generale.

- Sistema autorizzativo

La rappresentanza della società nei rapporti con gli enti pubblici è conferita a determinati soggetti aziendali, con procura notarile.

- Principi e valori etici

Il Codice Etico (par. 4.5) richiama i principi di trasparenza nei rapporti con le istituzioni e la P.A., vietando comportamenti dai quali possa derivare un ingiusto profitto alla Società.

3. Gestione finanziaria

3.1 I rischi di reato

Il processo raccoglie l'insieme di attività finalizzate o connesse (attraverso la partecipazione delle strutture societarie interessate) all'ottenimento ed alla gestione di finanziamenti agevolati o a fondo perduto, erogati dallo Stato o da altri enti pubblici (anche sovranazionali), per la realizzazione di specifici progetti (ritenuti idonei a soddisfare determinati interessi pubblici).

Per sua natura, il processo è quindi esposto a rischi di corruzione e di captazione abusiva e truffa ai danni dell'operatore pubblico.

3.2 Le misure di prevenzione

- Sistema organizzativo

Il processo è gestito da un'unità organizzativa specializzata - l'Audit interno - , ma può essere delegato a funzionari appartenenti ad altri uffici con specifiche competenze.

4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Direttore Generale, nell'informativa periodica di cui all'appendice generale, per i processi di competenza (ivi compresi quelli gestiti presso le direzioni di struttura), indicherà:

- variazioni organizzative e nella normativa aziendale ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello;
- variazioni significative nelle attività, o nella gestione delle attività, tali da incidere sull'efficacia del Modello;
- situazioni di riscontrata deviazione dalla normativa aziendale richiamata dal presente documento, o comunque attuata in osservanza dello stesso;

Nel rapporto periodico, lo stesso responsabile, avrà cura di includere:

- gli esiti dei controlli svolti, da parte degli organismi comunitari e nazionali, sulla destinazione dei finanziamenti erogati;
- gli esiti di ogni attività, eventualmente svolta, ritenuta utile alla prevenzione o all'individuazione di qualsiasi illecito contemplato nel decreto.

Lo stesso organo – inoltre - riferirà con immediatezza, a prescindere dall'informativa periodica, ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal decreto (o a comportamenti ad essi strumentali) commessi da soggetti che abbiano rapporti qualificati con la società.

Il Direttore Generale, nell'informativa periodica cui è tenuto in quanto responsabile dei sistemi informativi aziendali – di cui all'appendice generale - informerà circa le variazioni nell'architettura dei sistemi informativi ritenute in grado di alterare l'attuale livello di prevenzione dei reati nell'area degli acquisti e degli investimenti.

Capitolo 8

AREA della COMUNICAZIONE

Nell'area della comunicazione rientrano le attività finalizzate alla promozione dell'immagine della società ed alla gestione dei rapporti con gli *stakeholder* ovvero i soggetti influenti nei confronti di una iniziativa economica e che, a vario titolo intrattengono rapporti con essa.

Nella tabella sono riportati i principali processi riconducibili all'area considerata, con evidenza di quelli contenenti attività sensibili.

Gestione dei rapporti con le istituzioni pubbliche
Gestione dei rapporti con enti e organismi istituzionali (nazionali e internazionali)
Gestione di rapporti con le authorities ed altri istituti di controllo pubblico
Comunicazione istituzionale
Gestione del sito internet istituzionale
Gestione delle relazioni con i media
Attività connesse alla carta dei servizi
Gestione di iniziative pubblicitarie
Gestione di manifestazioni, fiere, eventi e convegni
Comunicazione relativa al servizio
Gestione e diffusione delle comunicazioni alla clientela
Indagini di customer satisfaction
Gestione delle relazioni industriali e con gli enti istituzionali in materia di lavoro
Gestione dei rapporti sindacali (incluse le relazioni industriali)
Gestione dei rapporti con enti istituzionali in materia di lavoro

Di seguito, i processi accomunati dalle stesse esposizioni sono trattati congiuntamente, con indicazione dei controlli utili a prevenire i reati.

Gli estremi formali dei controlli esistenti sono riportati nell'allegato al presente capitolo.

I processi a rischio di corruzione

I processi nei quali è possibile il reato di corruzione sono individuabili nella gestione dei rapporti con le istituzioni, nei rapporti con gli enti istituzionali in materia di lavoro e nella comunicazione istituzionale.

I rischi di reato

I processi di cui sopra sono esposti a rischi di corruzione perché i rapporti in cui si esprimono sono spesso intrattenuti con operatori pubblici che sono in condizione di poter arrecare benefici (o nocimenti) alla società.

Le misure di prevenzione

Sistema organizzativo

L'insieme delle attività comunicative è organizzato, in AST, secondo il principio della partecipazione tra la Direzione Generale e le direzioni delle Strutture Territoriali.

La Direzione Generale è titolare dei rapporti istituzionali e fornisce supporto al vertice nel confronto con organismi di rilievo nazionale.

Sistema autorizzativo

La rappresentanza della società nei confronti della PA è conferita solo a determinati soggetti, con procura notarile.

Sistema di norme

Le attività rientranti nei processi a rischio sono disciplinate da norme che, oltre a definire ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, garantiscono la trasparenza e tracciabilità delle operazioni.

Nel disciplinare i rapporti con gli enti pubblici che affidano servizi di trasporto, è prevista la verbalizzazione degli incontri con indicazione delle generalità dei partecipanti alle riunioni.

La stessa norma disciplina la presentazione dell'azienda all'esterno e la diffusione di informazioni (in particolare all'utenza) attraverso le varie forme comunicative in uso (carta dei servizi, sito *web* ecc..).

Sistema di pianificazione e controllo

Le strategie societarie in tema di comunicazione e le iniziative da intraprendere sono definite in un piano della comunicazione esterna, elaborato attraverso la collaborazione di tutte le funzioni aziendali interessate.

Il piano della comunicazione è approvato dal vertice societario.

Principi e valori etici

Il Codice Etico oltre a considerare l'integrità quale elemento del patrimonio aziendale vieta comportamenti dai quali possa derivare un ingiusto profitto alla Società, a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Inoltre nel disciplinare i rapporti con le istituzioni e la P.A., esprime il divieto di intervenire nella sfera dei pubblici poteri per ottenerne benefici, precisando l'impegno a vigilare affinché tale divieto non sia aggirato mediante affidamenti di consulenza o mediante sponsorizzazioni.

Principi e valori etici

Il Codice Etico, relativamente ai rapporti con gli organi di informazione, prevede che questi debbano essere informati a principi di trasparenza e coerenza con le politiche di Gruppo.

Inoltre, il Codice definisce la riservatezza quale valore fondamentale da rispettare nell'operatività, l'integrità e la trasparenza come principio da osservare nella conduzione degli affari e il regolare andamento dei mercati finanziari come interesse da tutelare.

■ **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Il Direttore Generale con il supporto dei responsabili delle Direzioni di Settore o Struttura competenti, nell'informativa periodica di cui all'appendice generale darà conto di:

- eventuali ispezioni (e dei relativi esiti) da parte di enti assistenziali e previdenziali;
- esiti dei controlli sui rapporti intrattenuti con enti o organismi pubblici;
- esiti di ogni altra attività, eventualmente svolta, ritenuta utile alla prevenzione o all'individuazione di qualsiasi illecito contemplato nel decreto.

Gli stessi responsabili riferiranno con immediatezza, a prescindere dall'informativa periodica di cui sopra, ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal decreto (o comportamenti ad essi strumentali) commessi da soggetti che abbiano rapporti qualificati con la società

Capitolo 9

RISORSE UMANE

L'area accoglie le attività inerenti alla gestione delle risorse umane, in coerenza con gli indirizzi aziendali e le politiche della Società

Nella tabella sono illustrati i principali processi riconducibili all'area considerata, con evidenza di quelli contenenti attività sensibili.

Gestione dei fabbisogni di risorse umane
Ricerca, selezione e assunzione
Ottenimento di contributi e/o sgravi per specifiche assunzioni
Gestione rapporti con istituti professionali per recruitment
Gestione sistema retributivo e premiante
Amministrazione del personale
Rilevamento delle presenze
Elaborazione buste paga
Gestione delle ferie e dei permessi
Comunicazioni di assunzioni/licenziamenti/trasformazioni del rapporto di lavoro
Adempimenti connessi al collocamento obbligatorio, invalidi, ecc.
Gestione adempimenti e comunicazioni verso istituti previdenziali e assicurativi
Gestione della formazione
Reperimento fondi alla formazione
Erogazione della formazione
Gestione della partecipazione del personale a corsi esterni
Gestione degli adempimenti in materia di dati personali

Di seguito sono considerati i rischi di reato ed i controlli in grado di mitigarli.

Gli estremi formali dei controlli esistenti sono riportati nell'allegato al presente capitolo.

1. I processi a rischio di corruzione

Rispetto ai rischi di corruzione, i processi maggiormente esposti sono individuabili nella gestione dei fabbisogni di risorse umane, nell'amministrazione del personale e nella gestione della formazione.

1. Il rischio di reato

Nei processi indicati, il rischio deriva dal fatto che questi si prestino a generare la cd "provvista" della corruzione, cioè l'utilità da offrire ad

un pubblico funzionario che, in ragione del suo incarico, si trovi nella condizione di portare un beneficio (o un pregiudizio) alla società.

La contropartita potrebbe consistere nell'assunzione di una persona indicata dal pubblico funzionario, come potrebbe trattarsi della sua incentivazione, del suo sviluppo di carriera o di altro ancora.

2. Le misure di prevenzione

1 Sistema organizzativo

In AST, il sistema organizzativo fornisce garanzie a diversi livelli.

Innanzitutto, le attività connesse alle risorse umane sono assegnate a strutture dedicate, dotate di personale qualificato, secondo il principio della segregazione di funzioni.

Inoltre, data l'articolazione organizzativa di AST, ciascuna attività rientrante nei processi delle risorse umane è svolta attraverso l'interazione della Direzione del Personale di sede centrale le articolazioni periferiche dedicate alle risorse umane.

La selezione ed assunzione del personale dislocato non impiegatizio (personale operante presso le strutture territoriali costituito da autisti e manutentori) è curata dalla Direzione Generale su proposta di assunzione della Direzione del Personale ..

2 Sistema autorizzativo

I poteri relativi alla gestione del personale (assunzione, incentivazione, distacco, licenziamento ecc..) sono pertinenti alla Direzione del personale.

L'autorizzazione di politiche aziendali riguardanti i dirigenti è di esclusiva competenza del CdG di AST, previa proposta del Direttore Generale d'intesa con il Presidente della società.

3 Sistema di norme

La Società ha emesso disposizioni che definiscono linee guida e modalità operative per la gestione delle attività di reclutamento, selezione e sviluppo del personale.

Tutte le disposizioni in materia sono ispirate al principio dell'imparzialità e della trasparenza.

La disciplina delle assunzioni che riguardano la Società è definita da apposite normative di legge e di carattere amministrativo emanate dalla Regione siciliana.

La loro concreta applicazione da parte della Società deve garantire effettiva trasparenza e imparzialità (oltre che omogeneità) nel reclutamento del personale.

Attualmente comunque è in vigore un divieto di nuove assunzioni di personale di carattere generale stabilito da una legge della Regione siciliana.

4 Principi e valori etici

Il Codice Etico riconosce la centralità delle risorse umane quale fattore di successo nel perseguimento degli obiettivi aziendali.

Inoltre, il Codice dichiara l'impegno della Società nello sviluppo di una politica del personale fondata sulle pari opportunità e sui meriti, informando a criteri di trasparenza ed oggettività le attività di ricerca, di selezione, di assunzione e di sviluppo delle risorse.

Ancora, nel disciplinare i rapporti con le istituzioni e la P.A. esprime divieti specifici, come quello di promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale.

2. I processi esposti ad altri rischi di reato

Nell'area, oltre al rischio di comportamenti corruttivi, è ravvisabile il rischio di captazioni abusive e truffe ai danni dell'operatore pubblico, principalmente nella gestione dei fabbisogni di risorse umane, nell'amministrazione del personale e nella gestione della formazione.

Inoltre, nella gestione della formazione, è individuabile il rischio di malversazione.

1.1. I rischi di reato

I processi indicati possono vedere situazioni in cui l'operatore pubblico, nella tutela di determinati interessi, conceda finanziamenti, sgravi e agevolazioni di altra natura.

È il caso in cui siano erogati contributi per la formazione, ma è anche il caso delle agevolazioni per le donne in maternità, i lavoratori in allattamento o in malattia, i neoassunti con contratti di inserimento o di apprendistato.

Ne discende la possibilità di dichiarazioni non veritiere o di altri comportamenti fraudolenti che possano permettere il conseguimento di utilità di provenienza pubblica in assenza dei necessari presupposti (captazioni abusive).

Ne discende anche l'ipotesi di impiego, nelle normali attività lavorative, del personale che in quel momento versi in situazioni - come la malattia - in virtù delle quali l'azienda percepisce utilità pubbliche (truffe aggravate ai danni dell'operatore pubblico)³⁴.

Ne discende, infine, l'ipotesi in cui il denaro pubblico ottenuto (anche legittimamente) sia impiegato per finalità diverse - e più lucrative - da quelle cui è destinato (malversazioni).

1.2. Le misure di prevenzione

Rispetto ai rischi indicati sono efficaci tutte le misure di prevenzione precedentemente descritte nel punto 1.2, con riferimento ai rischi di corruzione.

Di seguito sono riportate ulteriori cautele segnatamente efficaci rispetto alle ipotesi oggetto del presente paragrafo.

1. Sistema organizzativo

In AST, la gestione amministrativa del personale è ripartita tra il Direttore Generale ed il Direttore dell'Ufficio Personale.

³⁴ Non si può escludere un'analogha ipotesi qualora il personale con contratto di inserimento o di apprendistato sia destinato ad impieghi diversi da quelli consentiti.

In particolare, la gestione contabile (rilevazione presenze, elaborazione buste paga, ecc..) del personale operante presso ciascuna Struttura Territoriale è di competenza del Settore personale operante presso la Direzione Generale.

La gestione degli adempimenti di legge inerenti il personale (versamenti contributivi, assistenziali etc..) è curata sempre dal Settore personale sulla base delle informazioni inviate dalle sedi periferiche.

2. Sistema di pianificazione e controllo

Nell'ambito del controllo di gestione, il monitoraggio degli impieghi delle risorse finanziarie può intercettare significative devianze negli impieghi di denaro pubblico a destinazione vincolata.

3. Sistema informativo

L'amministrazione del personale è fortemente assistita da sistemi informatici.

In particolare, i sistemi informatici adottati consentono di acquisire ed elaborare automaticamente tutte le informazioni necessarie ad adempiere correttamente agli obblighi di natura amministrativa (buste paga, contributi ecc..).

4. Principi e valori etici

Il Codice Etico oltre a considerare l'integrità quale elemento del patrimonio aziendale vieta comportamenti dai quali possa derivare un ingiusto profitto alla Società, a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Inoltre nel disciplinare i rapporti con le istituzioni e la P.A., esprime divieti specifici, come quello di promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali, di produrre documenti e/o dati falsi o alterati, di omettere informazioni dovute, di destinare contributi (o sovvenzioni, o finanziamenti) pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

3. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il responsabile della Direzione del Personale, nell'informativa periodica di cui all'appendice generale, per i processi di competenza (ivi compresi quelli gestiti presso le Strutture Territoriali) darà conto di:

- variazioni organizzative e della normativa aziendale ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello;
- variazioni significative nelle attività, o nella gestione delle attività, tali da incidere sull'efficacia del Modello;
- situazioni di riscontrata deviazione dalla normativa aziendale richiamata dal presente documento, o comunque attuata in osservanza dello stesso.

Nel rapporto periodico, il direttore avrà cura di includere:

- gli esiti dei controlli svolti da enti previdenziali e assistenziali;
- gli esiti di ogni attività, eventualmente svolta, ritenuta utile alla prevenzione o all'individuazione di qualsiasi illecito contemplato nel decreto.

Per adempiere agli obblighi informativi di cui sopra, il responsabile in argomento potrà ottenere, in tempo utile, le necessarie informazioni dai direttori delle Strutture Periferiche.

Lo stesso responsabile, inoltre, riferirà con immediatezza, a prescindere dall'informativa periodica, ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal decreto (o a comportamenti ad essi strumentali) commessi da soggetti che abbiano rapporti qualificati con la società.

Il Direttore del Personale, nell'informativa periodica cui è tenuto in quanto responsabile dei sistemi informativi aziendali informerà circa le variazioni nell'architettura dei sistemi informativi ritenute in grado di alterare l'attuale livello di prevenzione dei reati nell'area degli acquisti e degli investimenti.

Capitolo 10

AREA LEGALE

L'area legale raccoglie le attività di consulenza e assistenza legale.

Nella tabella sono illustrati i principali processi riconducibili all'area considerata, con evidenza di quelli contenenti attività ritenute sensibili.

Assistenza legale
Consulenza legale alle strutture aziendali
Monitoraggio legislativo (a livello nazionale e locale)
Rappresentanza della società innanzi ad Autorità e difesa tecnica dinanzi alle Autorità giurisdizionali

L'affidamento di prestazioni di consulenza o assistenza a legali esterni, quale acquisto di servizi dal mercato, è stato considerato nel capitolo dedicato agli acquisti e agli investimenti, cui si fa rinvio.

Di seguito, per ciascun processo a rischio, sono considerati i rischi di reato individuati ed i controlli esistenti ritenuti in grado di mitigarli.

1. Assistenza legale

1. I rischi di reato

Nell'assistenza legale sono ipotizzabili i reati corruttivi.

L'assistenza legale, interna o esterna che sia, implica la rappresentanza in giudizio della società, cui va associato il rischio di corruzione in atti giudiziari.

Inoltre, nel processo in esame, va considerato il più generico rischio di corruzione, perché questo individua contatti con organi di polizia (giudiziaria, tributaria, sanitaria ecc.) ed altre autorità pubbliche.

2. Le misure di prevenzione

1. Sistema organizzativo

In tema di assistenza in giudizio/legale, ruoli e responsabilità sono chiaramente definiti.

2. Sistema autorizzativo

La rappresentanza della Società in giudizio è riservata al Presidente del Consiglio di Gestione, unico soggetto in grado di conferire procure a legali individuati per la difesa degli interessi della società.

Nell'ipotesi di affidamento della rappresentanza in giudizio a legali esterni, ci si avvale del supporto tecnico dell'Ufficio Legale interno per la scelta del Legale cui affidare l'incarico scelto tra gli avvocati iscritti all'Albo dei Legali esterni della Società.

3. Principi e valori etici

Il Codice Etico, oltre a considerare l'integrità quale elemento del patrimonio aziendale, vieta comportamenti dai quali possa derivare un ingiusto profitto alla Società, a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Inoltre nel disciplinare i rapporti con le istituzioni e la P.A., esprime divieti specifici, come il divieto di produrre documenti e/o dati falsi (o alterati) e di omettere informazioni dovute.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il responsabile della struttura Affari Legali, nell'informativa periodica indicherà:

- variazioni organizzative e nella normativa aziendale ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello;
- variazioni significative nelle attività o nella gestione delle attività, tali da incidere sull'efficacia del Modello;
- situazioni di riscontrata deviazione dalla normativa aziendale richiamata dal presente documento, o comunque attuata in osservanza dello stesso.

Nell'informativa periodica, il responsabile dell'Ufficio Legale avrà cura di includere:

- un elenco delle pendenze, dinanzi all'autorità giudiziaria;
- un elenco delle richieste di assistenza legale pervenute dai dipendenti, per il coinvolgimento in uno degli illeciti previsti dal Decreto;

- gli esiti di ogni attività, eventualmente svolta, ritenuta utile alla prevenzione o all'individuazione di qualsiasi illecito contemplato nel decreto.

Lo stesso responsabile riferirà con immediatezza, a prescindere dall'informativa periodica di cui sopra, ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal decreto (o a comportamenti ad essi strumentali) commessi da soggetti che abbiano rapporti qualificati con la Società.

Gli obblighi informativi di ciascun responsabile – salvo eccezioni – non possono essere dedotti da quanto riportato in un capitolo del testo e sono ricostruiti nell'appendice generale del documento.

Capitolo 11

TUTELA di SALUTE e SICUREZZA DEI LAVORATORI

Come in ogni altro ente, l'insieme delle attività tese a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori è esposto a rischi di reato.

Gestione delle attività organizzative e operative connesse a salute e sicurezza dei lavoratori
Assicurazione del rispetto degli standard di legge nei luoghi di lavoro
Predisposizione del documento di valutazione dei rischi (DVR)
Organizzazione dei ruoli funzionali alla sicurezza (previsti e/o eventuali)
Organizzazione delle emergenze
Gestione delle riunioni periodiche, delle visite periodiche e delle consultazioni obbligatorie
Gestione degli aspetti relativi alla sicurezza in materia di appalti
Attività di sorveglianza sanitaria
Informazione e formazione e dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro
Verifica dell'osservanza delle disposizioni emesse in tema di sicurezza sul lavoro
Verifica dell'efficacia delle disposizioni emesse in tema di sicurezza sul lavoro

Di seguito, sono illustrati i rischi di reato ed i controlli – attuati o da attuare - ritenuti in grado di mitigarli.

Gli estremi formali di questi ultimi sono riportati in allegato.

4) Gestione delle attività connesse alla salute e alla sicurezza

2.3 I rischi di reato

Le attività tese a realizzare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro fanno capo al datore di lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008.

In tali attività, anche qualora delegate, può manifestarsi la “colpa” (imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni superiori) di infortuni letali, o tali da cagionare lesioni gravi, sui luoghi di lavoro.

Dalla omessa realizzazione del piano di sicurezza aziendale potrebbe derivare un beneficio della società in termini di realizzazione di economie. Ciò fonderebbe i presupposti della responsabilità per colpa cui andrebbe incontro la Società; ciò in particolare per i reati di omicidio colposo o di lesioni gravi.

2.4 Le misure di prevenzione

AST SpA attua ed osserva le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 81/2008.

- Sistema organizzativo

In particolare viene nominato un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché almeno un addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione per ciascuna sede aziendale.

Agli stessi è stato affidato il compito di verificare che le misure idonee a prevenire infortuni sul lavoro siano adeguate ai parametri normativi richiesti. Vengono inoltre periodicamente effettuati dei corsi di aggiornamento sulla Sicurezza.

2.3 Principi e valori etici

Il Codice Etico fa proprio l'impegno della Società di assicurare il continuo miglioramento della sicurezza sul lavoro e la tutela della salute del personale.

3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il *datore di lavoro*, nell'informativa periodica di cui all'appendice generale, informerà circa:

- variazioni nel sistema di deleghe conferite in materie della sicurezza;
- variazioni organizzative e nella normativa aziendale ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello;
- variazioni nella gestione di fatto delle attività, ritenute tali da incidere sull'efficacia del Modello;
- variazioni della normativa regionale in materia, che posso determinare vetustà (o comunque inadeguatezza) del Modello;
- situazioni di riscontrata deviazione dalla normativa aziendale richiamata dal presente documento, o attuata per determinazione dello stesso;
- date e contenuti degli interventi formativi erogati in materia di sicurezza sul lavoro;
- le date delle riunioni obbligatorie (di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008) tenute con il *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*, i *responsabili del servizio prevenzione e protezione* ed i *medici competenti*;
- le date degli aggiornamenti del DVR;
- gli esiti di ispezioni interne per la verifica del rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- eventuali anomalie ravvisate nella gestione della sorveglianza sanitaria sulle persone e luoghi di lavoro;
- situazione riepilogativa degli infortuni sul lavoro verificatisi e delle eventuali iniziative intraprese a fronte di loro concentrazioni anomale;
- gli esiti di ispezioni da parte di autorità esterne relative agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008, qualunque attività ispettiva, nonché i rilievi dell'autorità di controllo.

Gli obblighi informativi di ciascun responsabile – salvo eccezioni – non possono essere dedotti da quanto riportato in un capitolo del testo e sono ricostruiti nell'appendice generale del documento.

Capitolo 12

I REATI INFORMATICI

I c.d. “reati informatici”, cui è stata recentemente associata la responsabilità amministrativa degli enti, possono essere realizzati da tutto il personale della Società.

I reati informatici, pertanto, corrispondono a rischi non necessariamente associabili ai processi della società e richiedono pertanto un capitolo autonomo.

Di seguito, dopo un breve cenno sui rischi in argomento, sono descritti i controlli ritenuti in grado di mitigarli.

Gli estremi formali di questi ultimi sono riportati nell'allegato al presente capitolo.

1. Il rischio di aggressioni a sistemi, dati o comunicazioni

Il circuito informatico della società, finora considerato in grado di contribuire ad uno scenario di controllo e di prevenzione, rispetto ai reati informatici individua un evidente profilo di rischio.

In AST i reati informatici possono realizzarsi – in primo luogo - danneggiando sistemi di terzi (come fornitori, clienti, banche, *competitor* e Pubblica Amministrazione).

Infatti le principali espressioni dei reati informatici si risolvono in aggressioni ai sistemi altrui, all'integrità o alla riservatezza dei dati in essi contenuti, all'integrità o alla riservatezza delle comunicazioni da questi veicolate.

I reati informatici, tuttavia, possono essere commessi (sempre nell'interesse della società) anche attraverso il danneggiamento dei suoi stessi sistemi, o delle informazioni in essi conservate.

2. Il rischio di falsità nei documenti informatici

Tra i delitti informatici possibili vanno infine considerate le diverse ipotesi di inganno, che prescindono dalle aggressioni ai sistemi e si risolvono in falsità - materiali o ideologiche - nei documenti informatici pubblici, o comunque aventi efficacia probatoria.

3. Le misure di prevenzione

La prevenzione dei reati in argomento, considerate le loro peculiarità e l'incalzante evoluzione tecnologica, è un'ardua e continua sfida per la società.

Peraltro, la prevenzione di reati informatici non dipende unicamente dalla qualità e dalle garanzie dell'apparato informatico aziendale, sia perché questi reati sono realizzabili anche da una postazione privata, sia perché gli stessi sottendono condotte che possono prescindere dall'impiego di strumenti informatici.

È il caso delle falsità documentali definite "ideologiche", cioè relative ai contenuti di un testo probante, che si possono esprimere sia attraverso l'impiego di strumenti elettronici, commettendo un reato informatico, sia attraverso l'impiego di strumenti più tradizionali, come quello cartaceo.

La prevenzione delle falsità, in altri termini, non è differenziabile a seconda del supporto elettronico o meno sul quale prendono forma.

Pertanto, relativamente a tali particolari evenienze, oltre ai principi etici considerati nel presente capitolo, vale l'insieme delle cautele descritte, con riferimento alle ipotesi di truffa e di falsità, nell'ambito delle aree aziendali a rischio precedentemente considerate (ad es. nei cap. 3, 4 e 6).

Nel presente capitolo sono riportati unicamente i controlli ritenuti efficaci rispetto alle ipotesi in cui il sistema informatico aziendale sia lo strumento per commettere reati a danno di terzi, o sia oggetto di un'aggressione che – in congiunture particolari – potrebbe perseguire un interesse della società.

Gli estremi formali dei controlli descritti sono riportati nell'allegato al capitolo.

1.3 Sistema organizzativo

I sistemi informatici sono governati da una struttura specializzata, di elevata collocazione organizzativa, che ne assicura lo sviluppo in coerenza con i piani strategici e di *business*.

A tale struttura, tra le altre cose, è affidata l'individuazione dei rischi informatici, l'implementazione delle misure necessarie e la definizione delle regole di sicurezza informatica.

Inoltre, è prevista l'individuazione di un *security manager*, incaricato di sovrintendere alla sicurezza informatica e di relazionare con tutti gli attori, anche esterni, che a vario titolo debbano confrontarsi con la sicurezza informatica (come fornitori e Polizia Postale).

1.4 Sistema autorizzativo

AST ha definito soluzioni organizzative utili a dare attuazione alle leggi in materia di dati personali, individuando anche ruoli funzionali non previsti come obbligatori.

L'attuazione della legge in materia di *privacy* è primariamente orientata a tutelare l'interesse di coloro cui sono riferiti i dati personali trattati (gli *interessati*), ma realizza anche una significativa prevenzione dei reati informatici.

Questo è facilmente intuibile con riferimento alle regole sulla sicurezza per il trattamento elettronico di dati personali. Ad esempio, è evidente che un sistema di accessi ben presidiato riduca la probabilità di qualunque impiego indebito dei sistemi, anche qualora implementato ai fini della *privacy*.

Meno intuitiva, ma non per questo meno efficace, è la prevenzione dei reati informatici realizzata da altre regole contenute nel codice sulla *privacy*. Ad esempio, l'individuazione dei ruoli previsti dalla legge (o degli altri ruoli eventualmente opportuni per assicurare comportamenti osservanti) determina una definizione di responsabilità anche nell'utilizzo dei sistemi informatici e determina la diramazione di istruzioni nell'utilizzo degli stessi sistemi, ad ogni livello di delega.

1.5 Principi e valori etici

Il Codice Etico esprime l'attenzione della Società alla correttezza e all'integrità delle informazioni gestite, oltre al suo impegno nel porre in essere le misure (anche tecniche) all'uopo necessarie.

In tema di responsabilità negli affari il Codice promuove rapporti informati a legittimità, completezza e trasparenza, delle informazioni.

Capitolo 13

DELITTI CONTRO LA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, sono oggi inclusi alcuni comportamenti adottati in violazione dei diritti di utilizzazione economica e morali, che sono riconosciuti agli autori di beni a carattere creativo.

I diritti di utilizzazione economica e morali tutelano beni quali programmi informatici, banche dati, servizi criptati ed altre opere d'ingegno di carattere creativo (che si esprimano nella letteratura, nella musica, nelle arti figurative, nell'architettura, nella cinematografia e in altre modalità ancora).

I reati presupposto si configurano quando, in violazione dei diritti degli autori, questi beni siano duplicati, diffusi, venduti, distribuiti, importati, detenuti a scopo commerciale o imprenditoriale o infine locati.

Inoltre, si configurano reati presupposto quando i comportamenti di cui sopra (duplicazione, diffusione, vendita, ecc.) abbiano ad oggetto strumenti in grado di rimuovere o eludere le misure poste a protezione di beni, a prescindere da precedenti violazioni dei diritti degli autori.

Si tratta di delitti verosimili nello svolgimento di qualsiasi processo dell'organizzazione e, al pari di quelli "informatici" trattati in precedenza, sono trattati in un capitolo dedicato.

Di seguito, dopo un breve cenno sui rischi ai quali la società è maggiormente esposta, sono descritti i controlli ritenuti in grado di mitigarli.

Gli estremi formali di questi ultimi sono riportati nell'allegato al presente capitolo.

I rischi di violazione dei diritti d'autore

In tutti i processi aziendali sono impiegati (o potrebbero essere impiegati) beni (materiali o immateriali) tutelati da diritti d'autore.

Pertanto, tutti i processi aziendali si prestano ad accogliere qualche espressione dei delitti in argomento, prestandosi anche ad una facile associazione tra gli stessi delitti e gli interessi della società.

I programmi informatici, ad esempio, sono solitamente tutelati, non potendo essere acquisiti (né duplicati, diffusi, venduti o ceduti in locazione) senza il pagamento dei diritti dovuti.

Così, sarebbe sufficiente diffondere abusivamente un programma informatico protetto ai colleghi, che risulti utile a velocizzare le attività lavorative, per compiere un delitto e lasciar pensare che l'interesse perseguito sia aziendale.

Le misure di prevenzione

1. Sistema organizzativo

Rispetto all'ipotesi di diffusione all'esterno di opere protette, che potrebbe avvenire nell'ambito della comunicazione all'esterno di AST (attraverso il sito *web*) rileva il sistema organizzativo della comunicazione.

2. Sistema di norme

La società ha emesso una disposizione interna, rivolta a tutto il personale, che, oltre a ripercorrere l'evoluzione normativa in tema di diritti d'autore, prevede quanto segue:

4. l'invito, a tutti i dipendenti, di astenersi dal perpetrare illeciti sui diritti d'autore;
5. il divieto di realizzare dette violazioni per il perseguimento degli interessi della società;
6. il rifiuto, da parte della società, di qualsivoglia vantaggio derivante da illeciti sui diritti d'autore;
7. il divieto di impiegare beni aziendali per la realizzazione degli illeciti in argomento, quale che sia l'interesse perseguito.

Inoltre è vigente un corpo normativo in grado di "standardizzare" le previsioni negoziali generali nei rapporti con i terzi, che si ritengono pertinenti.

3. Sistema informativo

Gli illeciti contro la proprietà intellettuale, qualora perpetrati attraverso il circuito informatico aziendale, sono prevenuti dalle misure poste in essere per la prevenzione dei reati informatici.

4. Principi e valori etici

Il Codice Etico nella gestione degli affari, promuove comportamenti aziendali formati a principi di correttezza e legittimità.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Ogni responsabile di direzione, o struttura organizzativa, riferirà con immediatezza ogni notizia appresa, documentata o ritenuta fondata, relativa a illeciti considerati nel decreto (o a comportamenti ad essi strumentali), se commessi da soggetti aventi rapporti qualificati con la società.

Gli obblighi informativi di ciascun responsabile – salvo eccezioni – non possono essere dedotti da quanto riportato in un capitolo del testo e sono ricostruiti nell'appendice generale del documento.

Capitolo 14

L'INDUZIONE AL MENDACIO

Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale, si può commettere in tutti processi della Società.

All'ipotesi delittuosa, pertanto, corrisponde un rischio trasversale, da considerare autonomamente rispetto a quelli riferibili a processi individuati.

Di seguito, dopo un cenno sul rischio in argomento, sono descritti i controlli in grado di mitigarli.

Gli estremi formali di questi ultimi sono riportati nell'allegato al presente capitolo.

Il rischio di reato

Chiunque può essere chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

È anche possibile che dalle dichiarazioni richieste possa derivare un pregiudizio o un vantaggio per la società, non solo nei casi in cui questa sia parte in giudizio.

Quindi, se un dipendente di AST (o altro soggetto che abbia rapporti qualificati con la stessa), con promesse o minacce, inducesse a non rendere le dichiarazioni richieste, o a renderle in modo mendace, esporrebbe la Società al rischio delle sanzioni previste dal Decreto³⁵.

³⁵ In realtà, la responsabilità dell'ente è circoscritta ai casi in cui il soggetto interpellato dall'amministrazione della giustizia abbia facoltà di non rispondere, ma la precisazione, ai fini del presente Modello, può essere trascurata.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Ogni responsabile di direzione, o struttura organizzativa, riferirà con immediatezza ogni notizia appresa, documentata o ritenuta fondata, relativa a illeciti considerati nel decreto (o a comportamenti ad essi strumentali), se commessi da soggetti aventi rapporti qualificati con la società.

Gli obblighi informativi di ciascun responsabile – salvo eccezioni – non possono essere dedotti da quanto riportato in un capitolo del testo e sono ricostruiti nell'appendice generale del documento.

Capitolo 15

I REATI di VERTICE

Nella generalità dei reati, si distinguono quelli che possono essere commessi esclusivamente da determinati soggetti, individuati dalla legge.

Si tratta dei cd “reati propri” tra i quali, con un paio di eccezioni, rientrano tutti i reati societari disciplinati dal libro quinto del codice civile, che si realizzano unicamente con comportamenti dolosi di determinati soggetti.

Coloro che possono commettere i reati societari sono da considerare soggetti “di vertice”, il cui operato non può in alcun modo essere ricondotto all’uno o all’altro processo operativo (amministratori, direttori generali, sindaci, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e liquidatori).

Il presente capitolo è dedicato a quei reati societari che possono essere commessi unicamente dai soggetti di vertice, convenzionalmente denominati “reati di vertice o apicali”.

Le ipotesi più rischiose sono quelle di falsità nelle comunicazioni economico-finanziarie della società e quelle di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Di seguito sono descritti i controlli utili a prevenire i reati di vertice, i cui estremi sono riportati nell’allegato al capitolo.

Si tratta di controlli che, nella maggior parte dei casi, hanno effetti diretti solo sui livelli di *management* sott’ordinati a coloro che possono commettere reati societari, ma che comunque sono utili a prevenire questi ultimi.

Infatti, se i processi che precedono o assistono i comportamenti del vertice sono ben presidiati, il vertice che intende commettere reati incontra necessariamente qualche deterrente.

Ipotizziamo, ad esempio, uno scenario in cui i flussi che alimentano la contabilità generale siano disciplinati, garantiti e tracciati, al pari di ogni successiva operazione contabile che conduce alla bozza di bilancio d’esercizio proposta in Consiglio di Gestione

Se gli amministratori intendono approvare un bilancio contenente informazioni diverse e non veritiere, gli amministratori dovranno ottenere la complicità del direttore amministrativo, o accettare il rischio di un evidente scollamento tra il bilancio approvato e quello precedentemente proposto per l'approvazione.

1 Falsità nelle comunicazioni economico-finanziarie

1. I rischi di reato

I soggetti di vertice, idealmente, potrebbero decidere di dichiarare informazioni non veritiere, o di occultare informazioni rilevanti nelle comunicazioni sociali (superando le soglie che determinano i reati di falsità) affinché AST possa trarne vantaggi (come quelli derivanti da rappresentazioni particolarmente rigogliose della situazione economico patrimoniale della società).

Gli stessi soggetti di vertice potrebbero anche concorrere nelle ipotesi di falsità operate dalle società di revisione, concordando rappresentazioni non veritiere nelle relazioni o nelle comunicazioni di queste ultime.

2. Le misure di prevenzione

L'informativa societaria, pur rientrando nelle responsabilità di soggetti di vertice, è predisposta da strutture aziendali dedicate, che operano in sinergia, condividendo informazioni e competenze.

In particolare, le rilevazioni contabili, che costituiscono i dati di base necessari alla predisposizione dell'informativa societaria, sono effettuate sia dalla struttura amministrativa di sede centrale sia da tutte le strutture amministrative periferiche, dislocate in ciascuna sede regionale.

1. Sistema informativo

Il sistema informativo aziendale fornisce garanzie a diversi livelli rispetto all'attendibilità dei dati di bilancio e delle altre comunicazioni sulla situazione economico-finanziaria della società.

- Principi e valori etici

Il Codice Etico invita gli organi sociali, il *management* ed il personale dipendente alla trasparenza e alla conformità alla legge, nelle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.

Il Codice prosegue definendo essenziale, nella condotta degli affari, la veridicità, la correttezza e la trasparenza della contabilità, dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali

2. L'ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

1. I rischi di reato

In ipotesi, i soggetti di vertice sottoposti all'azione delle autorità pubblica di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni dovute per legge a tali autorità, potrebbero:

- fornire indicazioni fuorvianti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere le comunicazioni dovute.

Un'evenienza del genere potrebbe essere orientata agli interessi della società, qualora la rappresentazione veritiera della situazione economico finanziaria portasse conseguenze negative.

2. Le misure di prevenzione

- Sistema organizzativo

La gestione dei rapporti con gli organi di controllo esterni, sebbene prerogativa degli amministratori, vede il coinvolgimento della strutture organizzative specializzate nelle materie oggetto di comunicazioni.

- Principi e valori etici

Il Codice Etico vieta attività che possano costituire ostacolo allo svolgimento delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

I restanti reati di vertice

1. I rischi di reato

I restanti reati di vertice considerati dal D. Lgs. n. 231/2001, per quanto realizzabili, nella realtà di AST SpA vanno considerati poco verosimili, almeno se concepiti nell'interesse della società.

Tra questi vanno ricordati:

- operazioni in pregiudizio del capitale sociale (indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili o riserve, illecite operazioni sulle quote sociali, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori);
- formazioni o incrementi fittizi del capitale;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- impedimento di controlli legittimamente attribuiti agli organi sociali o alle società di revisione, in danno dei soci.

2. Le misure di prevenzione

Rispetto ai rischi considerati, sono efficaci tutte le misure di prevenzione già descritte nei precedenti paragrafi, cui si aggiungono i seguenti.

- Sistema autorizzativo

Le operazioni societarie straordinarie sono riservate al Consiglio di Gestione di AST SpA

f) Principi e valori etici

Il Codice Etico vieta lo svolgimento di attività in conflitto con gli interessi della società o incompatibili con i doveri di istituto.

Inoltre richiama la libera e corretta formazione della volontà assembleare, nell'ambito di una generale tutela del corretto funzionamento degli organi sociali.

■ **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Il Dirigente del Settore Amministrativo nell'informativa periodica oltre a riferire circa riscontrate violazioni delle procedure amministrative e contabili, trasmetterà relazioni periodiche predisposte per il CdG (e allo stesso inviate) sul sistema di controllo interno amministrativo contabile.

Detto responsabile riferirà con immediatezza, a prescindere dalle informative periodiche di cui sopra, ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa agli illeciti considerati dal decreto.

APPENDICE

Direzione Personale

Il responsabile della Direzione del Personale invierà al CdG entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sintetica riferita ai 12 mesi precedenti avente ad oggetto, processi di competenza:

- variazioni organizzative e nella normativa aziendale ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello;
- variazioni significative nelle attività, o nella gestione delle attività, tali da incidere sull'efficacia del Modello;
- situazioni di riscontrata deviazione dalla normativa aziendale richiamata dal presente documento, o comunque attuata in osservanza dello stesso.

Per adempiere ai suddetti obblighi informativi lo stesso responsabile potrà ottenere, in tempo utile, le necessarie informazioni dai direttori delle Strutture Periferiche della società.

A prescindere dall'informativa periodica di cui sopra, il responsabile della Direzione Personale riferirà con immediatezza – direttamente all'OdV – ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal decreto (o a comportamenti ad essi strumentali), commessi da soggetti che abbiano rapporti qualificati con la società.

Ufficio Legale

Il responsabile dell'Ufficio Legale invierà al CdG, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sintetica riferita ai 12 mesi precedenti avente ad oggetto, per i processi di competenza:

- variazioni organizzative e nella normativa aziendale ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello;
- variazioni significative nelle attività, o nella gestione delle attività, tali da incidere sull'efficacia del Modello;
- situazioni di riscontrata deviazione dalla normativa aziendale richiamata dal presente documento, o comunque attuata in osservanza dello stesso.

Nel rapporto periodico, lo stesso responsabile avrà cura di includere:

- un elenco delle pendenze, dinanzi all'autorità giudiziaria in cui sia coinvolta AST , o siano coinvolti suoi dipendenti o membri dei suoi organi societari, e abbiano ad oggetto illeciti indicati dal decreto (se commessi dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo);
- un elenco delle richieste di assistenza legale pervenute dai dipendenti, per il coinvolgimento in uno degli illeciti previsti dal decreto;
- un riepilogo degli incarichi conferiti a legali per i quali siano stati pattuiti o liquidati onorari superiori a quelli previsti dalle tariffe professionali;
- gli esiti di ogni attività, eventualmente svolta, ritenuta utile alla prevenzione o all'individuazione di qualsiasi illecito contemplato nel decreto.

Per adempiere ai suoi obblighi informativi lo stesso responsabile potrà ottenere, in tempo utile, le necessarie informazioni.

A prescindere dall'informativa periodica di cui sopra, il responsabile dell'Ufficio Legale riferirà con immediatezza – direttamente all'OdV – ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal decreto (o a comportamenti ad essi strumentali), commessi da soggetti che abbiano rapporti qualificati con la società.

Strutture periferiche

Ciascun direttore di Struttura invierà al CdG, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sintetica riferita ai 12 mesi precedenti avente ad oggetto, per i processi di competenza:

- variazioni organizzative e nella normativa aziendale ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello;
- variazioni nella normativa regionale e locale ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello;
- variazioni significative nelle attività o nella gestione delle attività, tali da incidere sull'efficacia del Modello;
- situazioni di riscontrata deviazione dalla normativa aziendale richiamata dal presente documento, o comunque attuata in osservanza dello stesso.

- gli esiti di eventuali controlli esercitati da enti o organismi pubblici;
- gli esiti di eventuali controlli, internamente svolti, sui rapporti intrattenuti con enti o organismi pubblici;
- gli esiti di ogni altra attività, eventualmente svolta, ritenuta utile alla prevenzione o all'individuazione di qualsiasi illecito contemplato nel decreto.

A prescindere dalle informative periodiche di cui sopra, ciascun responsabile riferirà con immediatezza – direttamente all'OdV – ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal decreto (o a comportamenti ad essi strumentali), commessi da soggetti che abbiano rapporti qualificati con la società.

Datore di lavoro

Il datore di lavoro invierà al C.d.G, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sintetica riferita ai 12 mesi precedenti avente ad oggetto:

- variazioni nel sistema di deleghe conferite in materie della sicurezza;
- variazioni organizzative e nella normativa aziendale ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello;
- variazioni nella gestione di fatto delle attività, ritenute tali da incidere sull'efficacia del Modello;
- variazioni della normativa in materia di sicurezza che possono determinare vetustà (o comunque inadeguatezza) del Modello;
- situazioni di riscontrata deviazione dalla normativa aziendale richiamata dal presente documento, o attuata per determinazione dello stesso;
- date e contenuti degli interventi formativi erogati in materia di sicurezza sul lavoro;
- le date delle riunioni obbligatorie (di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008) tenute con il *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*, i *responsabili del servizio prevenzione e protezione* ed i *medici competenti*;
- le date degli aggiornamenti del DVR;
- gli esiti di ispezioni interne per la verifica del rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- eventuali anomalie ravvisate nella gestione della sorveglianza sanitaria sulle persone e luoghi di lavoro;

- situazione riepilogativa degli infortuni sul lavoro verificatisi e delle eventuali iniziative intraprese a fronte di loro concentrazioni anomale;
- gli esiti di ispezioni da parte di autorità esterne relative agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008, qualunque attività ispettiva, nonché i rilievi dell'autorità di controllo.

A prescindere dalle informative periodiche di cui sopra, ciascun *datore di lavoro* riferirà con immediatezza – direttamente all'OdV – ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal decreto (o a comportamenti ad essi strumentali), commessi da soggetti che abbiano rapporti qualificati con la società.